

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2022, n. 822

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE BIOMASSE VEGETALI SPIAGGIATE” - Approvazione.

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica e Politiche Abitative di concerto con l'Assessore al Bilancio ed alle Infrastrutture - nonché Vicepresidente della Giunta Regionale - sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, della Sezione Demanio e Patrimonio e del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, e confermata dalla Dirigente della Sezione Ciclo dei rifiuti e Bonifiche, dalla Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio nonché dai rispettivi Direttori di Dipartimento, riferisce quanto segue.

PREMESSA

Tutto il litorale pugliese, sia sul versante adriatico che su quello ionico, è caratterizzato dalla presenza di ecosistemi di pregio che meritano particolare attenzione a livello regionale e locale, al fine di una più attenta azione di tutela, valorizzazione e gestione del territorio costiero nel suo complesso.

Tale azione di tutela assume particolare rilievo se letta in funzione dell'intrinseco valore ambientale e paesaggistico del litorale pugliese, ma anche nella sua ricaduta in termini di promozione del territorio ai fini turistici, con particolare riferimento all'attività turistico-balneare.

Fra gli ecosistemi meritevoli di specifiche attenzioni, le praterie di *P. oceanica* sono tra i più importanti delle acque costiere del Mediterraneo (*Boudouresque et al., 2006*) e coprono una superficie globale stimata intorno ai 12.000 km², anche se i dati di distribuzione sono parzialmente incompleti, soprattutto per la parte meridionale del bacino del Mediterraneo (*Telasca et al., 2015*).

Nelle aree in cui sono presenti, le praterie di *P. oceanica* rivestono un importante ruolo ecologico, geologico ed economico nelle acque costiere meno profonde (*Spalding et al., 2003*).

Dal punto di vista ecologico, le praterie di *P. oceanica* costituiscono un habitat in grado di ospitare una grande varietà di specie e rappresentano importanti aree di riparo, riproduzione e nursery per diverse specie di pesci, bivalvi e gasteropodi (*Guidetti e Fabiano, 2000; Boudouresque et al., 2006*).

Tra i servizi ecosistemici svolti dalle praterie si possono citare:

- la regolazione del clima per gli effetti positivi sulle emissioni di gas a effetto serra (sequestro CO₂) e serbatoio di carbonio (blue carbon) nella matte di *P. oceanica*;
- la regolazione della qualità delle acque costiere in quanto le foglie di *P. oceanica*, con la loro densità, causano una diminuzione dell'energia cinetica delle particelle sedimentarie trasportate dall'acqua facilitando la sedimentazione sul fondo e migliorando la trasparenza delle acque;
- la creazione e il mantenimento di habitat grazie alla formazione di un ambiente tridimensionale con condizioni ecologiche tali da favorire il proliferare di una elevata diversità di specie tra cui specie ittiche di interesse commerciale per l'uomo ed alla formazione di un'area riparata per la deposizione di uova e la crescita degli stadi giovanili.

Il ruolo ecologico di tale pianta, però, continua anche oltre il naturale ciclo vegetativo, ossia quando i resti vegetali vengono ad accumularsi lungo costa a formare le c.d. *banquette*.

Invero, l'intero litorale pugliese è potenzialmente interessato dalla presenza, e talvolta dall'accumulo più o meno consistente, di quelle che più propriamente vengono definite come biomasse vegetali spiaggiate (BVS) costituite da depositi, strutturati e non, di residui di piante marine ed alghe trasportati sulla costa dal moto ondoso, dalle correnti e dai venti.

Come detto le BVS, ancor più in forma di *banquette*, svolgono un ruolo ecologico importante e danno un contributo diretto e indiretto alle biocenosi animali e vegetali degli ecosistemi costieri, ma allo stesso tempo rappresentano un ulteriore meccanismo di difesa naturale delle coste dall'erosione, insieme alle stesse praterie, poiché concorrono significativamente alla riduzione dell'energia del moto ondoso e riducono la pendenza della spiaggia sommersa. Inoltre, esercitano una funzione attiva nel trattenere consistenti quantità di sabbia/sedimento che rimane intrappolato tra gli strati sovrapposti di foglie.

Tuttavia le BVS, che possono essere frammiste a resti di vegetazione terrestre o ripariale e resti di organismi

animali, sempre più spesso includono anche rifiuti solidi, principalmente plastica, rifiuti metallici e materiali vari (mozziconi di sigarette, lattine, ecc.) e pertanto la loro corretta gestione costituisce misura di tutela ambientale dell'intero ecosistema costiero.

In materia di rifiuti, poi, è stato recentemente innovato l'art. 185 del d.lgs. n. 152/06 che disciplina l'esclusione dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del TUA – come recentemente aggiornato dal D.l. 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 e dal d.l. n. 77/2021 convertito con L. 29 luglio 2021, n. 108 – e che alla lett. f) prevede che *“le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente nè mettono in pericolo la salute umana, nonche' (...) la posidonia spiaggiata, laddove reimpressa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente nè mettono in pericolo la salute umana”* non rientrano nella disciplina dei rifiuti. Pertanto la biomassa vegetale spiaggiata può essere avviata in impianti di trattamento della FORSU o reimpressa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici come “non rifiuto”.

Le presenti linee guida introducono pertanto nuove modalità di gestione delle BVS alla luce del succitato quadro normativo, incentivando lo sviluppo di un modello di “spiagge ecologiche” nelle quali svolgere – a cura delle Amministrazioni Comunali - attività di sensibilizzazione e comunicazione ai bagnanti riguardo l'importanza ed il ruolo che gli spiaggiamenti, e la conseguente permanenza delle biomasse vegetali sugli arenili, rivestono all'interno del sistema spiaggia.

Premesso altresì che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 229/2015 la Sezione Demanio e Patrimonio ha adottato le “Le Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 340/2016 la Sezione Demanio e Patrimonio ha successivamente adottato la modifica “Le Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 371/2017 la Sezione Demanio e Patrimonio ha adottato la ulteriore modifica “Le Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate”.

Atteso che:

- il MATTM, oggi MITE, tenuto conto dei progressi tecnologici e delle modifiche normative intervenute, ha emanato la Circolare n. 8838 del 20 maggio 2019 che, oltre a fornire indicazioni aggiuntive sulle prime due tipologie di gestione (mantenimento in loco o spostamento degli accumuli), aggiunge ulteriori misure gestionali degli accumuli di biomasse vegetali spiaggiate quali l'interramento in sito, la valorizzazione finalizzata alla produzione di ammendante, lo smaltimento in discarica, la reimmissione in ambiente marino seppure come rifiuto;
- ISPRA ha redatto le Linee Guida n. 192/2020 aventi ad oggetto *“La spiaggia ecologica: gestione sostenibile della banquette di Posidonia oceanica sugli arenili del Lazio”* che descrivono le diverse strategie gestionali a disposizione delle Amministrazioni per aderire al modello di Spiaggia Ecologica ed evitare sia il danno ecologico sia quello economico connesso al trattamento e smaltimento dei resti di posidonia spiaggiata.

Dato atto che:

- nei casi richiamati dall' art. 185 del d.lgs. 152/06 e smi come recentemente modificato, non trovano applicazione le disposizioni normative in materia di gestione dei rifiuti e la complessiva tematica in argomento investe comunque plurime competenze in materia di rifiuti, di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del demanio marittimo;
- per quanto sopra il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana e il Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture si sono fatti promotori della ricostituzione del Tavolo Tecnico che, nel 2015, predispose la prima versione delle Linee Guida regionali citate;

- ai lavori del Tavolo Tecnico hanno partecipato le articolazioni regionali competenti *ratione materiae* nonché la Direzione Marittima di Bari, le Province di Lecce, BAT, Taranto e la Città Metropolitana di Bari;
- il Tavolo Tecnico si è riunito nelle giornate del 24 marzo 2022, 21 aprile 2022 e 10 maggio 2022, come da verbali regolarmente trasmessi. In occasione della riunione del 10 maggio 2022, è stata condivisa una bozza di “Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate” successivamente trasmessa con nota prot. n. 4098 del 11 maggio 2022 del Dipartimento Ambiente a tutti i soggetti costituenti il Gruppo di Lavoro nonché alle Province/Città Metropolitana di Bari ed alla Direzione Marittima di Bari.

Visto il documento allegato (Allegato A) “Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate”, recante i principi generali per l’ottimale esecuzione degli interventi di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate sul litorale pugliese.

Atteso altresì che – alla data del 17 maggio 2022 - non risultano pervenuti ulteriori revisioni/integrazioni, pertanto le “Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate”, come precisato con nota prot. n. 4098 del 11 maggio 2022 del Dipartimento Ambiente, si intendono **definitivamente condivise ed approvate da tutti gli Enti intervenuti**.

Per quanto sopra esposto, alla luce del lavoro svolto dal Tavolo Tecnico nelle giornate del 24 marzo 2022, 21 aprile 2022 e 10 maggio 2022 e dei pareri favorevoli dei soggetti costituenti il Gruppo di Lavoro nonché delle Province/Città Metropolitana di Bari e della Direzione Marittima di Bari, si propone alla Giunta di approvare il testo delle “Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate” parte integrante del presente provvedimento, che sostituisce le linee guida approvate dalla Sezione Demanio e Patrimonio nel 2015 e in ultimo innovate nel 2017.

Viste:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. del 7 marzo 2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio.

Garanzia di riservatezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022. L’impatto di genere stimato è: <input type="checkbox"/> diretto <input type="checkbox"/> indiretto <input checked="" type="checkbox"/> neutro
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i e della L.R. n. 28/01 e s.m.i
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, di concerto con l'Assessore al Bilancio ed alle Infrastrutture, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta ai sensi dell'art. 4, co. 4 lett. k) della l.r. n. 7 del 4 febbraio 1997, ed in particolare:

- **di fare propria ed approvare** la relazione dell'Assessora all'Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- **di approvare** le "Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate" parte integrante del presente provvedimento;
- **di dare atto che** le suddette linee guida sostituiscono ed aggiornano le precedenti approvate dalla Sezione del Demanio e Patrimonio con la Determinazione Dirigenziale n. 229/2015 e ss.mm.ii.;
- **di pubblicare** sul sito internet del portale ambientale *Puglia.con* della Regione Puglia (<https://pugliacon.regione.puglia.it/>), nonché sul portale istituzionale regionale nella sezione "Demanio Marittimo", in formato digitale, il documento "Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate", corredato dalla scheda tipo di "Comunicazione", entrambi allegati alla presente deliberazione;
- **di trasmettere**, a cura della Sezione rifiuti e bonifiche, il presente provvedimento all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, alla Direzione marittima di Bari, all'ARPA Puglia, alle Province del territorio pugliese e Città Metropolitana di Bari, alla Sezione Demanio e Patrimonio, alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, alla Sezione Competitività delle filiere agroalimentari, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P., nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

I funzionari PO

Dott.ssa Giovanna ADDATI

Ing. Daniela Antonella BATTISTA

Ing. Massimiliano CAIRO

La Dirigente della Sezione ciclo dei rifiuti e bonifiche

Dott.ssa Antonietta RICCIO

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio

Avv. Costanza MOREO

I sottoscritti Direttori di Dipartimento non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi dell'art. 18 del DPGR n. 22 del 22 gennaio 2021.

**Il Direttore del Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana**
Ing. Paolo GAROFOLI

Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture
dott. Angelosante ALBANESE

**L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche,
Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale,
Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative**
Avv. Anna Grazia MARASCHIO

L'Assessore al Bilancio ed alle Infrastrutture
Avv. Raffaele PIEMONTESE

LA GIUNTA

- **udita** la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, di concerto con l'Assessore al Bilancio ed Infrastrutture;
- **vista** la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari, Dirigente della Sezione e Direttori di Dipartimento,
- ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **di fare propria ed approvare** la relazione dell'Assessora all'Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione Territoriale, Assetto del Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- **di approvare** le "Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate" parte integrante del presente provvedimento;
- **di dare atto che** le suddette linee guida sostituiscono ed aggiornano le precedenti approvate dalla Sezione del Demanio e Patrimonio con la Determinazione Dirigenziale n. 229/2015 e ss.mm.ii.;
- **di pubblicare** sul sito internet del portale ambientale *Puglia.con* della Regione Puglia (<https://pugliacon.regione.puglia.it/>), nonché sul portale istituzionale regionale nella sezione "Demanio Marittimo", in formato digitale, il documento "Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate" corredato dalla scheda tipo di "Comunicazione" entrambi allegati alla presente deliberazione;
- **di trasmettere**, a cura della Sezione rifiuti e bonifiche, il presente provvedimento all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, alla Direzione marittima di Bari, all'ARPA Puglia, alle Province del territorio pugliese e Città Metropolitana di Bari, alla Sezione Demanio e Patrimonio, alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, alla Sezione Competitività delle filiere agroalimentari, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere;

- **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P., nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO



Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Meridionale

REGIONE PUGLIA



LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE BIOMASSE VEGETALI SPIAGGIATE

GRUPPO DI LAVORO

Regione Puglia: *dott.ssa Giovanna Addati¹, ing. Daniela Antonella Battista², dott. Francesco Bellino³, ing. Massimiliano Cairo⁴, dott.ssa Maria Fiore⁵, dott. Giovanni Zaccaria⁶* - ¹Servizio Gestione dei Rifiuti, ²Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, ³Sezione Competitività delle filiere agroalimentari ⁴Servizio Demanio Costiero e Portuale, ⁵Servizio parchi e tutela della biodiversità, ⁶Sezione Autorizzazioni Ambientali

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale: *ing. Stefano Giorgio Pagano, geol. Nicola Palumbo*

Arpa Puglia: *dott. Nicola Ungaro*

COORDINAMENTO

dott. Angelosante Albanese

Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture

ing. Paolo Garofoli

Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana

avv. Costanza Moreo

Dirigente Sezione Demanio e Patrimonio

dott.ssa Antonietta Riccio

Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Sezione Autorizzazioni Ambientali

arch. Vincenzo Lasorella

Dirigente Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

ing. Caterina Dibitonto

Dirigente Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità

Si ringrazia la Direzione Marittima di Bari - nella persona del TV (CP) Roberta Sorrentino per il prezioso contributo fornito nell'ambito delle riunioni del gruppo di lavoro.

Aggiornamento: Maggio 2022



Antonietta Riccio
25.05.2022 11:11:15
GMT+01:00



Vincenzo Lasorella
25.05.2022 12:51:43
GMT+00:00



Caterina Dibitonto
25.05.2022 10:21:14
GMT+00:00

Firmato digitalmente da
COSTANZA MOREO
O = Regione Puglia
Firmato il 25/05/2022 18:05
Seriale Certificato: 680329



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate

Sommario

1	INQUADRAMENTO.....	1
1.1	LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE AREE COSTIERE IN RAPPORTO AL FENOMENO DI EROSIONE 1	
1.2	I LITORALI PUGLIESI: CARATTERISTICHE FISICHE E IDROGEOMORFOLOGICHE PRINCIPALI.....	2
1.3	LA FASCIA COSTIERA: DEFINIZIONE DEL PROFILO DI SPIAGGIA E DELLE UNITA' FISIOGRAFICHE.....	6
1.4	LE BIOMASSE VEGETALI SPIAGGIATE: CARATTERISTICHE BIOLOGICHE E DIFFUSIONE REGIONALE	10
1.5	LA FASCIA COSTIERA. RETE NATURA 2000 e HABITAT IN PUGLIA.....	13
	La Gestione delle BVS nei Siti Rete Natura'2000.....	15
1.6	NORMATIVA.....	20
2	INDIVIDUAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEI MACROTIPI COSTIERI INTERESSATI DALLA PRESENZA DI BIOMASSE VEGETALI SPIAGGIATE (BVS).....	23
3	OPZIONI DI GESTIONE DELLA BVS.....	25
3.1	OPZIONE 0 - MANTENIMENTO IN LOCO DELLE BVS.....	26
3.2	OPZIONE 1 - SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEGLI ACCUMULI IN SITU.....	26
3.3	OPZIONE 2 – INTERRAMENTO BVS.....	26
3.4	OPZIONE 3 - SPOSTAMENTO DEGLI ACCUMULI EX SITU.....	26
3.5	OPZIONE 4 - RIMOZIONE E CONFERIMENTO DELLE BIOMASSE AD IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO	27
3.6	OPZIONE 5- RE-IMMISSIONE IN AMBIENTE MARINO.....	27
3.7	OPZIONE 6 - RIUTILIZZO A FINI AGRONOMICI.....	27
3.8	OPZIONE 7 - RIMOZIONE PERMANENTE E AVVIO A IMPIANTO DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO AUTORIZZATO.....	28
4	LE OPZIONI DI GESTIONE E I MACROTIPI COSTIERI.....	29
5	SITI RETE NATURA 2000: LE POSSIBILI OPZIONI DI GESTIONE.....	31
6	IL PERCORSO AMMINISTRATIVO PER L'ADOZIONE DELLE OPZIONI DI GESTIONE.....	36
7	INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE DELLE BIOMASSE VEGETALI SPIAGGIATE (BVS).....	38
8	COMUNICAZIONE.....	40

APPENDICE

Definizioni

Riferimenti normativi e cartografici



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate

1 INQUADRAMENTO

1.1 LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE AREE COSTIERE IN RAPPORTO AL FENOMENO DI EROSIONE

La fascia costiera ha assunto negli ultimi decenni un'importanza sociale ed economica elevatissima. Infatti negli ultimi 50 anni la popolazione dell'Unione Europea che vive nelle città costiere è più che raddoppiata, portandosi a 70 milioni di abitanti nel 2001, pari al 16% del totale; in Italia, poi, tale percentuale è molto maggiore e raggiunge il 60%.

A fronte di tale tendenza, la fascia costiera sta man mano perdendo negli anni le sue qualità ambientali e si stanno manifestando numerosissimi casi di arretramento della costa sabbiosa.

L'erosione costiera è infatti il risultato della combinazione di numerosi fattori, sia naturali che antropici, operanti su diversa scala. Tra i fattori naturali vi sono: vento, moto ondoso, correnti ai bassi fondali, sollevamento del livello del mare durante le mareggiate, ridotto apporto solido dei fiumi a mare, subsidenza del suolo, innalzamento globale del livello medio del mare. I principali fattori indotti dall'uomo sono: realizzazione nella fascia costiera di infrastrutture e opere per insediamenti abitativi, industriali, ricreativi, ecc., estrazioni di acqua dal sottosuolo, realizzazione di opere a mare, di difesa o portuali, che interferiscono con la dinamica dei sedimenti, dragaggi.

L'erosione costiera può comportare anche il rischio di inondazione dell'entroterra a causa della perdita di arenili sabbiosi e di eventuali sistemi naturali di protezione (spiagge, sistemi dunali, ecc.), distruzione delle opere di difesa artificiali (scogliere emerse o sommerse, barriere radenti, pennelli, ecc.).

Dai risultati dello studio EUROSION commissionato dalla Comunità Europea (www.euroSION.org) si evince come la gran parte dei fenomeni erosivi dei litorali è attribuibile alle azioni antropiche messe in atto negli ultimi decenni nei territori costieri in senso ampio. La dinamica dei sedimenti della fascia costiera dipende, infatti, fortemente dalle attività antropiche attuate direttamente sulla costa e nei relativi bacini idrografici. Le azioni consigliate dallo studio EUROSION per contrastare tale fenomeno prevedono il rafforzamento della tutela delle zone costiere che si oppongono naturalmente al moto ondoso, quali spiagge con dune, lagune costiere e laghi salati, che assorbono la violenza delle mareggiate e costituiscono un habitat prezioso per le specie vegetali e animali. In quest'ottica occorre infatti limitare gli interventi che prevedono opere di difesa artificiali, a causa del loro elevato impatto sulla dinamica sedimentaria di tutta la Unità fisiografica di riferimento (vedasi paragrafo 1.3). Bisogna inoltre ricorrere, là dove possibile, al ripascimento artificiale dei litorali.

In generale, quando si parla di pianificazione in materia ambientale, qualsiasi definizione di confine, di limite o di ambito di riferimento risulta poco significativa, in quanto azioni prodotte in una determinata zona e per un determinato obiettivo possono avere degli effetti impreveduti in termini di spazio e di tempo e quindi in altre zone (anche non contigue) e in momenti diversi. Questo è ancor più vero quando si parla di pianificazione in relazione alla dinamica costiera.

L'aumentata sensibilità ambientale degli ultimi decenni, unitamente al constatato degrado della qualità dei litorali e delle sue acque, ha consigliato di affrontare la problematica di gestione delle aree costiere con un approccio integrato e non settoriale, che contemperisca sia la difesa fisica delle coste che la conservazione degli habitat costieri e delle biodiversità e, quindi, delle risorse ambientali ivi presenti. La stessa Commissione Europea nella Comunicazione COM (2007) 308 sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC) in Europa, ha ritenuto necessario elaborare strategie di adattamento ai rischi derivanti dai cambiamenti climatici. Inoltre, nel Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo nell'ambito della Convenzione di Barcellona, approvato a Madrid il 21 gennaio 2008, vi è l'impegno a prevenire e mitigare più efficacemente l'impatto negativo dell'erosione costiera e ad adottare le misure necessarie per preservare o ripristinare la capacità naturale della costa di adattarsi ai cambiamenti climatici, anche attraverso l'adozione di misure specifiche sui sedimenti costieri e le opere costiere.

In Puglia, negli ultimi anni, sono state fatte diverse azioni conoscitive di studio e di monitoraggio della fascia costiera, finalizzate alla definizione delle più appropriate politiche di gestione delle aree litoranee. Lo stato fisico e le attuali tendenze evolutive del litorale pugliese, anche in considerazione degli interventi di difesa già realizzati nonché dello stato di occupazione generale delle aree costiere, sono stati più in dettaglio analizzati all'interno di diversi studi/atti di pianificazione/programmazione regionali e/o comunali già pubblicati ovvero in corso di adozione o approvazione. All'interno di detti atti, oltre ad un quadro organico di conoscenze, sempre più aggiornato, dei caratteri fisici e amministrativi delle aree costiere pugliesi, sono state individuate, seppur in forma settoriale e specifica in rapporto al tipo di pianificazione considerata, diverse norme di uso delle aree territoriali costiere nonché alcuni criteri ed indirizzi per la tutela e salvaguardia delle diverse componenti che concorrono alla definizione della "risorsa costa" del territorio pugliese.



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate

1.2 I LITORALI PUGLIESI: CARATTERISTICHE FISICHE E IDROGEOMORFOLOGICHE PRINCIPALI

Al fine di poter valutare nel loro specifico contesto ambientale le più opportune opzioni di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate (di seguito BVS), vengono di seguito descritti, in forma sintetica, i principali caratteri fisici relativi all'ambiente costiero pugliese, con particolare riguardo alle caratteristiche litologiche ed agli aspetti geomorfologici dei territori litoranei, comprensivi anche delle principali strutture antropiche presenti sulla costa ed in particolare dei porti e delle numerose opere di difesa costiera realizzate a protezione del litorale e degli insediamenti urbani. In tale analisi, infatti, non è possibile prescindere dalle pressioni antropiche e dalle rilevanti trasformazioni di urbanizzazione e infrastrutturazione che si sono prodotte con andamento esponenziale negli ultimi decenni e che hanno determinato una profonda alterazione degli originari caratteri ambientali e fisiografici del paesaggio costiero pugliese.

La Puglia in particolare presenta uno sviluppo in lunghezza della costa, dalla foce del Torrente Saccione nel Mare Adriatico, allo sbocco del Fiume Bradano nel Mar Ionio, pari a circa 995 Km, comprensivo della fascia litoranea estesa circa 30 km del bacino del Mar Piccolo di Taranto. La lunghezza fisica della costa regionale risulta in questa sede minore di quella ufficialmente desumibile, ad esempio, dai dati ISTAT, a motivo della più accurata ricostruzione della linea di riva eseguita sulle foto aeree più recenti (anno 2014), in grado di restituire al meglio le sinuosità dei litorali, specie di quella a falesia.

Dal punto di vista morfologico, sulla base dei dati desumibili dal Piano Regionale delle Coste (2011), la costa pugliese in grande sintesi è costituita per il 29% da spiagge sabbiose, per il 31% da coste rocciose basse, per il 22% da falesie e per il 9% da tratti antropizzati (Fig. 1).



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate




Figura 1. Classificazione morfologica della costa Pugliese - Piano Regionale delle Coste (2011).

Seppure a grandi linee appaia in prevalenza omogenea, nella realtà la costa pugliese è caratterizzata da aspetti morfologici e ambientali assai differenti da luogo a luogo, connessi agli effetti indotti dalle incidenze litologico-strutturali e dalle locali condizioni meteo climatiche (Fig. 2). In particolare i litorali sabbiosi sono localizzati soprattutto in corrispondenza dei tratti terminali delle pianure alluvionali afferenti i principali bacini idrografici della Puglia settentrionale (Fiumi Fortore, Saccione, Candelaro, Carapelle, Cervaro, Ofanto), di quelli aventi foce nell'Arco Ionico occidentale (Fiumi Lato, Lenne, Bradano) e, con una estensione più limitata, in quelli che si riversano a mare dal promontorio del Gargano, dall'altopiano delle Murge e dal settore adriatico e ionico del Salento.



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate




Figura 2. Principali aspetti morfologici della costa pugliese: a: costa a falesia (Isola di San Domino – Isole Tremiti); b: costa alta rocciosa (Rodi Garganico); c: costa rocciosa con spiaggia ciottolosa al piede (Baia delle Zagare - Mattinata); d: costa bassa rocciosa (Torre S. Sabina - Carovigno); e: costa sabbiosa (Ginosa marina); f: costa antropizzata (Brindisi).

Fra le coste rocciose e/o a falesia, sono da segnalare i tratti costieri del versante orientale e meridionale del Gargano nonché della porzione più meridionale del Salento, caratterizzati da ripidi versanti, in alcuni casi alti oltre un centinaio di metri, il cui piede è stato raggiunto dalla rimonta olocenica del livello del mare.

In Tab. 1 è mostrata l'estensione lineare complessiva (in chilometri) delle differenti tipologie di morfologia costiera, così come individuate nel Piano Regionale delle Coste, e la relativa frequenza in termini percentuali riferita all'intero perimetro costiero pugliese, mentre in Fig. 3 è riportata la relativa rappresentazione grafica.



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate

Costa rocciosa	310.74	31.2
Costa rocciosa con spiaggia ciottolosa al piede	5.83	0.6
Costa rocciosa con spiaggia sabbiosa al piede	35.33	3.6
Falesia	219.59	22.1
Falesia con spiaggia ciottolosa al piede	13.02	1.3
Falesia con spiaggia sabbiosa al piede	19.36	1.9
Rias	2.50	0.3
Spiaggia ciottolosa	10.96	1.1
Spiaggia sabbiosa	284.58	28.6
Spiaggia sabbiosa - ciottolosa	0.54	0.1
Costa antropizzata	92.2	9.3
TOTALE	994.6	100%

Tabella 1 - Morfologia della costa pugliese.




Figura 3 – Morfologia della costa pugliese.

In merito alle litologie superficiali affioranti in corrispondenza della fascia costiera pugliese, quelle più rappresentate sono le rocce e i depositi a prevalente componente sabbiosa, che nell'insieme ricoprono circa il 78% dell'intero territorio litoraneo regionale. Fanno seguito in termini di litologie rappresentate i depositi sciolti a granulometria prevalentemente fine, che costituiscono in genere il litotipo prevalente nei tratti terminali delle pianure alluvionali ed in particolar modo nell'intorno delle foci dei principali corsi d'acqua. Discretamente rappresentate sono le classi litologiche relative alle rocce calcaree e dolomitiche, che costituiscono una buona parte dei tratti costieri rocciosi della Puglia.

Relativamente infine alle opere portuali e di difesa presenti nella regione costiera pugliese, la lunghezza della linea di costa protetta da opere antropiche è risultata pari a circa 88 km, della quale una buona parte risulta essere difesa con opere radenti (gabbionate), utilizzate per contrastare i fenomeni di inondazione marina che pregiudicano l'utilizzazione agricola e turistica dei suoli a ridosso delle spiagge; dette opere risultano prevalentemente realizzate lungo la fascia costiera che borda la pianura del Tavoliere, tra l'abitato di Manfredonia e la foce del Fiume Ofanto.



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate

1.3 LA FASCIA COSTIERA: DEFINIZIONE DEL PROFILO DI SPIAGGIA E DELLE UNITA' FISIOGRAFICHE

La fascia costiera, ambito territoriale particolarmente sensibile ed interfaccia tra terra e mare, è influenzata da fattori sia naturali che antropici, che ne determinano in modo diretto equilibri ed evoluzione. In essa, anche se minacciati ed in buona parte alterati dalla presenza antropica, sono ancora presenti ecosistemi significativi quali quello delle fanerogame marine (nella parte sommersa) e delle dune (in quella emersa).

Come già in parte evidenziato nei paragrafi precedenti, gli elementi fondamentali che concorrono alla genesi ed all'evoluzione dei litorali sono l'apporto fluviale di sedimento, il materiale movimentato dal moto ondoso e la vegetazione marina e terrestre.

Per tale motivo, il primo problema che si pone quando si affronta la gestione dei litorali in rapporto alla dinamica delle coste, è la definizione dell'ambito fisico di riferimento che, da un punto di vista idrogeologico, può essere definito come "unità fisiografica".

Prima, tuttavia, di introdurre il concetto di "Unità Fisiografica" (U.F.) in ambito costiero, è utile esplicitare alcune delle definizioni comunemente in uso nel campo della geomorfologia costiera e dinamica dei litorali.

Una "spiaggia", in senso geomorfologico, è un'area costiera sabbiosa prospiciente un bacino marino o lacustre, caratterizzata da una inclinazione verso il bacino stesso e compresa tra il limite inferiore e il limite superiore di azione delle onde o il piede di una duna ove presente. In senso sedimentologico, una spiaggia è un corpo sedimentario (sabbioso, ciottoloso, più raramente siltoso-argilloso) accumulato o rielaborato dall'azione del moto ondoso.

Per "profilo di spiaggia", in senso "topografico", si intende il set di dati formato dalle coppie "quota – posizione" lungo una linea ortogonale alla spiaggia; la quota "zero" rappresenta il punto di separazione terra – mare. L'insieme dei punti a "quota zero" rappresenta, lungo un litorale, la "linea di riva".

La "zona attiva della spiaggia" racchiude la fascia di litorale dove vi possono essere movimenti dei sedimenti; essa è delimitata, nella parte emersa, dalla quota di risalita del moto ondoso ("limite del run-up") e, nella parte sommersa, dalla profondità alla quale i sedimenti non sono più soggetti a movimento indotto dal moto ondoso; tale profondità è chiamata "profondità di chiusura".


Dato il numero di forzanti che agiscono sul litorale, la posizione della "linea di riva", del "limite di run-up" e della "profondità di chiusura" risultano affette da estrema variabilità. Tra le principali forzanti vi sono: il moto ondoso, le maree, l'innalzamento del livello medio mare sia per moto ondoso ("wave set-up") che per vento ("wind set-up"), la subsidenza.

Il profilo morfologico o topografico tipo di una spiaggia (Fig. 4) presenta tre unità principali:

- **Spiaggia emersa ("backshore")**: è posta al di sopra del livello massimo di alta marea e si estende verso terra fino al limite massimo di azione delle onde di tempesta; è caratterizzata da una rampa inclinata verso mare (la battigia, ciclicamente sommersa ed esposta al flutto montante) che termina verso terra in una leggera cresta a sezione triangolare (la "berma ordinaria", corrispondente alle condizioni normali di moto ondoso). Una o più "berme di tempesta" possono seguire in posizione più interna, a rimarcare l'influenza delle mareggiate sul profilo di spiaggia. Dove termina la berma più interna, si può trovare comunemente una fascia di dune di origine eolica ("cordoni dunali"), costruite dai venti e alimentate dalla sabbia asciutta presente sulla spiaggia emersa. I cordoni dunali segnano convenzionalmente il limite interno della spiaggia vera e propria, in senso sedimentologico e geomorfologico. La fascia di dune eoliche (e talora anche la berma più interna) possono risultare spesso colonizzate in parte o in toto da vegetazione alofila. Le parti aeree delle piante psammofile dunali aumentando la superficie di coesione e riducendo la velocità superficiale della sabbia trasportata dal vento, favoriscono il suo deposito sopra ed intorno alle piante, che, per contrastare l'insabbiamento crescono in senso verticale e consolidano il substrato sabbioso con lo sviluppato apparato radicale. L'azione congiunta della ciclica deposizione di sabbia e dell'accrescimento delle piante determinando l'innalzamento e la stabilizzazione della duna, creando habitat estremamente favorevoli al reclutamento e alla crescita di altre comunità e all'insediamento di biocenosi più complesse, come la tipica macchia mediterranea. A causa degli interventi antropici spesso realizzati a ridosso delle aree litoranee o a motivo dell'uso agricolo dei suoli contermini, il cordone dunale è spesso eroso o risultare in vario modo obliterato da manufatti edilizi, oppure è stato rimosso per lasciare posto ad aree o ad attività antropiche. In tali casi, il limite convenzionale della spiaggia emersa verso terra è da intendere quello relativo al primo manufatto antropico non amovibile, ovvero alla prima area avente destinazione non balneare, legalmente autorizzata.
- **Spiaggia intertidale ("foreshore")**: è posta tra il livello medio di bassa marea e il livello medio di alta marea, viene quindi ciclicamente sommersa e scoperta dalle acque con cadenza diurna. Questa zona è caratterizzata sovente dallo sviluppo di barre ("secche") in posizione esterna, la cui cresta segna il livello medio tra bassa e alta marea, separate dalla battigia da un solco ("truogolo") che decorre lungo costa e sbocca verso mare attraverso canali di marea perpendicolari alla linea di costa. Durante l'alta marea, se i fronti d'onda sono obliqui




Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate





Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate





Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate

UNITA' FISIOGRAFICA				
Nome UF	Nome SUB UF	Limite 1	Limite 2	Fisiografia
U.F.1	S.U.F.1.1 Chieuti-Peschici	Molo sopraflutto Termoli	Peschici	Falcata
	S.U.F.1.2 Peschici-Vieste	Peschici	Vieste	Promontorio
	S.U.F.1.3 Vieste/Testa del Gargano	Vieste	Testa del Gargano	Falcata
U.F.2	S.U.F.2.1 Vieste/Pugnochiuso	Testa del Gargano	Torre Proposti	Promontorio
	S.U.F.2.2 Vieste/Pugnochiuso- Manfredonia	Torre Proposti	Porto di Manfredonia	Golfo
	S.U.F.2.3 Manfredonia-Margherita di Savoia	Porto di Manfredonia	Porto di Margherita di Savoia	Falcata
	S.U.F.2.4 Margherita di Savoia- Barletta	Porto di Margherita di Savoia	Porto di Barletta	Falcata
	S.U.F.2.5 Barletta-Molfetta	Porto di Barletta	Porto di Molfetta	Falcata
	S.U.F.2.6 Molfetta-Bari	Porto di Molfetta	Porto di Bari	Porto
U.F.3	S.U.F.3.1 Bari-Monopoli	Porto di Bari	Porto di Monopoli	Falcata
	S.U.F.3.2 Monopoli-Brindisi/Punta Penne	Porto di Monopoli	Punta Penne	Falcata
U.F.4	S.U.F.4.1 Brindisi/Punta Penne- Brindisi/Punta Riso	Punta Penne	Punta Riso	Promontorio
	S.U.F.4.2 Brindisi/Punta Riso- Brindisi/Torre Cavallo	Punta Riso	Capo di Torre Cavallo	Falcata
	S.U.F.4.3 Brindisi/Torre Cavallo- Otranto/Porto di Otranto	Capo di Torre Cavallo	Porto di Otranto	Falcata
	S.U.F.4.4 Otranto/Porto di Otranto- Otranto/Capo d'Otranto	Porto di Otranto	Capo d'Otranto	Promontorio
U.F.5	S.U.F.5.1 Otranto/Capo d'Otranto- Gagliano del Capo	Capo d'Otranto	Capo S. Maria di Leuca	Promontorio
	S.U.F.5.2 Castrignano del Capo- Gallinoli/Punta del Pizzo	Capo S. Maria di Leuca	Punta del Pizzo	Promontorio
U.F.6	S.U.F.6.1 Gallipoli/Punta del Pizzo- Gallipoli/Porto di Gallipoli	Punta del Pizzo	Porto di Gallipoli	Golfo
	S.U.F.6.2 Gallipoli/Porto di Gallinoli-Nardo	Porto di Gallipoli	Torre Inserraglio	Falcata
	S.U.F.6.3 Nardo-Maruggio	Torre Inserraglio	Torre dell'Ovo	Falcata
U.F.7	S.U.F.7.1 Maruggio- Taranto/Capo San Vito	Torre dell'Ovo	Capo S. Vito	Falcata
	S.U.F.7.2 Taranto/Capo San Vito - Taranto/Molo Nord Darsena Nuova	Capo S. Vito	Molo nord darsena nuova (Taranto)	Porto
	S.U.F.7.3 Taranto/Molo Nord Darsena Nuova -Ginosa	Molo nord darsena nuova (Taranto)	Capo Spulico	Golfo



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate

1.4 LE BIOMASSE VEGETALI SPIAGGIATE: CARATTERISTICHE BIOLOGICHE E DIFFUSIONE REGIONALE

Tutto il litorale pugliese, sia sul versante adriatico che su quello ionico, è potenzialmente interessato dalla presenza, e talvolta dall'accumulo più o meno consistente, di biomasse vegetali spiaggiate (BVS). Il fenomeno dello spiaggiamento di tali biomasse è del tutto naturale, ed è riconducibile all'effetto sinergico tra la presenza quali-quantitativa delle specie vegetali nell'ecosistema marino, i cicli biologici delle stesse specie, l'idrodinamismo (intensità e direzione delle onde e delle correnti), nonché della geo-morfologia dei litorali (natura del litorale, orientamento della costa, presenza di baie, porti o oltre strutture di origine naturale o antropica). Le biomasse vegetali che più possono contribuire agli accumuli spiaggiati lungo la costa pugliese sono, in ordine di importanza quantitativa, le fanerogame *Posidonia oceanica* e *Cymodocea nodosa*, e le macroalghe. La *Posidonia* – *Posidonia oceanica* (L.) Déléille – è una specie marina, in particolare una pianta superiore, appartenente come detto al gruppo delle fanerogame, presente e diffusa nel Mediterraneo. Caratteri distintivi della pianta sono, tra gli altri, il caratteristico fusto con scaglie (definito tecnicamente *rizoma*) e le foglie molto lunghe, sino a 100 cm, e larghe 1 cm circa. La distribuzione della specie è legata a particolari caratteristiche ambientali, quali la disponibilità di sostanza organica nel sedimento, la trasparenza delle acque (sufficientemente alta), la temperatura (compresa tra 10-12 e 25-27 °C) e la salinità (compresa tra 30 e 39 g/l – PSU). Date tali necessità ambientali, la presenza di *P. oceanica* nelle acque marine pugliesi non è uniforme, ma si distribuisce seguendo i gradienti sopra descritti. Una recente mappatura della distribuzione della fanerogama sui fondali dei mari pugliesi è riportata nell'*Inventario e Cartografia delle praterie di Posidonia nei compartimenti marittimi di Manfredonia, Molfetta, Bari, Brindisi, Gallipoli e Taranto* (Progetto POR Puglia – Regione Puglia, 2006). Ovviamente, la distribuzione in mare di *Posidonia* condiziona anche la presenza dei suoi residui spiaggiati sui litorali; dato il ciclo biologico della specie, durante l'autunno le piante di *P. oceanica* perdono le foglie più vecchie, che le mareggiate vanno ad accumulare lungo le coste (prevalentemente, se non quasi esclusivamente durante la stagione invernale e primaverile). Tali accumuli di residui, definiti *banquettes* (termine francese traducibile con "banchina"), possono raggiungere notevoli spessori (sino a circa due metri), e si distribuiscono generalmente tra l'interfaccia acqua-spiaggia ed i primi metri di spiaggia emersa. Gli accumuli possono comunque distribuirsi su vaste aree costiere, di lunghezza nell'ordine delle diverse centinaia di metri, e sino a più di 15 m all'interno dell'arenile.



Figura 6: Esempi di banquettes di *P. oceanica* lungo le coste pugliesi (a sinistra su arenile roccioso, a destra su arenile sabbioso; foto N. Ungaro).

Una prima rappresentazione geografica della distribuzione delle *banquettes* di *Posidonia* sulle spiagge pugliesi è riportata nel Manuale e Linee Guida "*Formazione e gestione delle banquettes di Posidonia oceanica sugli arenili*", redatto da ISPRA (55/2010) anche con la collaborazione di ARPA Puglia. Di seguito una mappa riassuntiva tratta dallo stesso documento.




Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate





Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate





Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate

1.5 LA FASCIA COSTIERA. RETE NATURA 2000 e HABITAT IN PUGLIA

Molte aree costiere pugliesi rientrano nella Rete Natura 2000, quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione) e ZPS (Zone di Protezione Speciale) e sono normate dalle Direttive comunitarie "Uccelli" (Dir. 2009/147/CEE) e "Habitat" (Dir.92/43/CEE). Il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha inteso perseguire, assieme alla salvaguardia di una serie di habitat e di specie animali e vegetali di interesse comunitario, la progressiva realizzazione di un sistema coordinato e coerente di aree destinate al mantenimento della biodiversità all'interno del territorio dell'Unione Europea. Tale network di aree è la Rete Natura 2000 ed è costituita dall'insieme dei siti denominati ZPS e ZSC. La Rete Natura 2000 in Puglia è rappresentata da una grande variabilità di habitat e specie, anche se tutti i siti presenti rientrano nella Regione Biogeografica Mediterranea. Attualmente i siti della Rete Natura 2000 presenti in Puglia, come risultanti dall'elenco di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/234/UE della Commissione del 16 febbraio 2022 che adotta il quindicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea e dall'elenco pubblicato dal Ministero dell'Ambiente ai sensi del DM 8 agosto 2014 delle Zone di Protezione Speciale istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE Uccelli concernente la conservazione degli uccelli selvatici, sono rappresentati da 75 ZSC, 5 ZSC/ZPS e 7 ZPS.

L'art. 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat prevede che lo Stato membro provveda a designare come Zone Speciali di Conservazione (ZSC) i siti individuati come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) dotati delle misure di conservazione e all'occorrenza dei piani di gestione. L'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, prevede che la designazione delle ZSC avvenga con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata.

Sulla base della formale intesa espressa dalla Regione Puglia con le DGR n. 1109 del 26 maggio 2015, n. 1872 del 17 novembre 2017 e n. 2291 del 21 dicembre 2017, il MATTM ha designato le 80 Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, con i rispettivi decreti DM 10 luglio 2015 "Designazione di 21 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia", DM 21 marzo 2018 "Designazione di 35 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia", e DM 28 dicembre 2018 "Designazione di 24 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia".


In tabella e nella figura successiva, sono riportati i siti della Rete Natura 2000 pugliese marini e costieri maggiormente rilevanti ai fini della trattazione delle modalità di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate e nei quali, pertanto, in funzione distribuzione delle fanerogame marine, esiste la maggiore possibilità di formazione di banquettes.

Tipo Sito	Codice	Denominazione	Atto approvativo Misure di Conservazione
ZSC	IT9110001	Isola e Lago di Varano	RR 6/16 mod RR 12/17
ZSC	IT9110005	Zone umide della Capitanata	DGR 346/2010 e DGR 347/2010 – R.R. 28/08
ZSC	IT9110012	Testa del Gargano	RR 6/16 mod RR 12/17
ZSC	IT9110014	Monte Saraceno	RR 6/16 mod RR 12/17
ZSC	IT9110015	Duna e Lago di –esina - Foce del Fortore	RR 6/16 mod RR 12/17 – R.R. 28/08
ZSC	IT9110016	Pineta Marzini	RR 6/16 mod RR 12/17
ZSC	IT9110025	Manacore del Gargano	RR 6/16 mod RR 12/17
ZSC	IT9120009	Posidonieto Sa– Vito - Barletta	RR 6/16 mod RR 12/17 – R.R. 28/08
ZSC	IT9120011	Valle –fanto - Lago di Capaciotti	RR 6/16 mod RR 12/17 – R.R. 28/08
ZSC	IT9130001	Torre Colimena	RR 6/16 mod RR 12/17 – R.R. 28/08
ZSC	IT9130003	Duna di Campomarino	RR 6/16 mod RR 12/17 – R.R. 28/08
ZSC	IT9130004	Mar Piccolo	RR 6/16 mod RR 12/17 – R.R. 28/08
ZSC	IT9130006	Pine'e dell'Arco Ionico	RR 6/16 mod RR 12/17 – R.R. 28/08
ZSC	IT9130008	Posidonieto Isola di San –ietro - Torre Canneto	RR 6/16 mod RR 12/17 – R.R. 28/08
ZSC	IT9140001	Bosco Tramazzone	RR 6/16 mod RR 12/17 – R.R. 28/08
ZSC	IT9140002	Litorale Brindisino	DGR 2436/2009 – R.R. 28/08



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate

ZSC	IT9140005	Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni	DM 26/01/2009 – DM 28/01/2013 – DGR 109-/2010 - RR 6/16 mod RR 12/17 – R.R. 28/08
ZSC	IT9150002	Costa O-ranto - Santa Maria di Leuca	RR 6/16 mod RR 12/17 – R.R. 28/08
ZSC	IT9150003	Aquatina di Frigole	RR 6/16 mod RR 12/17 – R.R. 28/08; DGR 1401/2010 rettificata dalla DGR 1871/2010
ZSC	IT9150006	Rauccio	RR 6/16 mod RR 12/17 – R.R. 28/08
ZSC	IT9150007	Torre Uluzzo	RR 6/16 mod RR 12/17 – R.R. 28/08
ZSC	IT9150008	Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro	RR 6/16 mod RR 12/17 – R.R.-28/08 - DGR 2558/2009
ZSC	IT9150009	Litorale di Ugento	RR 6/16 mod RR 12/17 – R.R. 28/08
ZSC	IT9150011	Alimini	RR 6/16 mod RR 12/17 – R.R. 28/08; DGR 1401/2010 rettificata dalla DGR 1871/2010
ZSC	IT9150013	Palude del Capitano	RR 6/16 mod RR 12/17
ZPS/ZSC	IT9150015	Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea	RR 6/16 mod RR 12/17 – R.R. 28/08
ZSC	IT9150024	Torre Inserraglio	RR 6/16 mod RR 12/17 – R.R. 28/08
ZSC	IT9150025	Torre Veneri	RR 6/16 mod RR 12/17 – R.R. 28/08; DGR 1401/2010 rettificata dalla DGR 1871/2010
ZSC	IT9150027	Palude del Conte, dune di Punta Prosciutto	RR 6/16 mod RR 12/17
ZSC	IT9150028	Porto Cesareo	RR 6/16 mod RR 12/17
ZSC	IT9150032	Le Cesine	RR 6/16 mod RR 12/17 – R.R. 28/08
ZSC	IT9150034	Posidonieto Capo San Gr-gorio - Punta Ristola	RR 6/16 mod RR 12/17 – R.R. 28/08





Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2442 del 21 dicembre 2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia” la Regione Puglia ha preso atto della individuazione degli habitat e delle specie animali e vegetali inserite negli allegati delle Direttive 92/43/CE e 09/147/CE presenti nel territorio pugliese ed ha approvato gli strati informativi (shapefile) relativi alla distribuzione di habitat e specie animali e vegetali presenti nel territorio della Regione Puglia. Le perimetrazioni degli habitat individuati e la distribuzione delle specie costituiscono un aggiornamento del quadro conoscitivo degli habitat e delle specie animali e vegetali presenti in Puglia; in particolare, sono individuati 53 habitat terrestri, marini e di grotta, 5 specie vegetali e 166 specie animali di interesse comunitario presenti in Puglia in allegato II, IV e V della Direttiva 92/43/CE e in allegato I della Direttiva 09/147/CE.

Nelle figure sottostanti, si riportano le perimetrazioni dell’habitat prioritario 1120* *Praterie di Posidonia (Posidonium oceanicae)* così come individuati, sul territorio pugliese, dalla Dgr n. 2442/2018.



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate



La Gestione delle BVS nei Siti Rete Natura'2000

L'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" stabilisce, in quattro paragrafi, il quadro generale per la conservazione e la gestione dei Siti che costituiscono la rete Natura 2000, inoltre esso è il riferimento che dispone previsioni in merito al rapporto tra conservazione e attività socio economiche all'interno dei siti della Rete Natura 2000, e riveste un ruolo chiave per la conservazione degli habitat e delle specie ed il raggiungimento degli obiettivi previsti all'interno della rete Natura 2000.

Il paragrafo 1, dell'art. 6 della Direttiva Habitat, prevede l'istituzione di un regime generale che deve essere stabilito dagli Stati membri per tutte le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) in quanto si applica a tutti i tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e alle specie di cui all'allegato II presenti nei siti, eccezion fatta per quelli definiti non significativi nello Standard Data Form Natura 2000. In tale contesto è opportuno ricordare che per le Zone di Protezione Speciale



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate

Tipo	Codice	SIC/ZSC/ZPS	Denominazione	Piano di Gestione
B	IT9140002	ZSC	Litorale Brindisino	DGR 2436/2009
C	IT9140003	ZSC/ZPS	Stagni e Saline di Punta della Contessa	DGR 2258/2009
B	IT9140005	ZSC	Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni	DGR 1097/2010
B	IT9150003	ZSC	Aquatina di Frigole	DGR 1401/2010 rettificata da DGR 1871/2010
B	IT9150008	ZSC	Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro	DGR 2558/2009
B	IT9150011	ZSC	Alimini	DGR 1401/2010 rettificata da DGR 1871/2010
B	IT9150025	ZSC	Torre Veneri	DGR 1401/2010 rettificata da DGR 1871/2010

Per i siti Natura 2000 non dotati di un Piano di Gestione, con Regolamento Regionale n. 6 del 10.05.2016 la Giunta Regionale ha emanato il "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)". Tale Regolamento è stato successivamente aggiornato per mezzo del Regolamento Regionale n. 12 del 10 maggio 2017 e relativo allegato contenente gli Obiettivi di conservazione per i siti della Rete Natura 2000 della Regione Puglia.

In merito alle operazioni di gestione delle BVS, queste dovranno essere effettuate nel rispetto delle misure di conservazione di cui al RR n. 6/2016 (così come modificato dal RR n. 12/2017), finalizzate al mantenimento e all'eventuale ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei siti, degli habitat e delle specie di fauna e flora di interesse comunitario, tenendo conto delle esigenze di sviluppo economico, sociale e culturale, nonché delle particolarità di ciascun sito, con l'obiettivo generale di garantire la coerenza della rete ecologica "Natura 2000". Di seguito si riportano le specifiche misure di conservazione trasversali a tutela degli habitat per interventi di pulizia e movimentazione di sabbia in ambiente marino costiero.

RE	L'esecuzione delle opere di pulizia meccanica delle spiagge è consentita solo davanti agli stabilimenti balneari muniti di regolare concessione e fino ad un massimo di 5 m dal piede delle dune esistenti, così come definito dal PCC, anche per cordoni dunali non ascritti ad habitat di interesse comunitario, nel periodo compreso fra il 16 settembre e il 31 maggio.
RE	Divieto di effettuare movimentazione di sabbia sulle spiagge e nei cordoni dunali, inclusi gli interventi di allestimento delle "difese invernali" degli stabilimenti balneari, fatti salvi gli interventi di ripascimento e quelli di rinaturalizzazione e di salvaguardia di habitat e specie di interesse comunitario debitamente autorizzati dall'Ente Gestore, da effettuarsi esclusivamente nel periodo compreso fra il 16 settembre e il 31 maggio.
RE	Nelle aree antistanti i cordoni dunali, non interessate dalle opere di pulizia delle spiagge, obbligo di lasciare in sito le biomasse vegetali spiaggiate, come tronchi, rami, canne, alghe, foglie e resti di fanerogame marine; in subordine possono essere spostate al piede dei cordoni stessi. In assenza di



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate

RE	Sia nel caso in cui le biomasse spiaggiate vengano lasciate in loco, sia nel caso in cui vengano spostate, la rimozione dei rifiuti di origine antropica deve avvenire esclusivamente con mezzi manuali, in modo da preservare la struttura dei cumuli (banquettes) e ridurre al minimo l'asportazione della sabbia.

Le Direttive Habitat e Uccelli elencano, nei propri allegati, le liste delle specie e habitat di maggiore importanza a livello comunitario perché interessate da problematiche di conservazione su scala globale e/o locale. In particolare, la Direttiva Habitat annovera 200 tipi di habitat (Allegato I), 200 specie animali (esclusi gli uccelli) (Allegato II) e 500 specie di piante (Allegato III), mentre la Direttiva Uccelli tutela 181 specie ornitiche selvatiche.

La normativa italiana di recepimento e di attuazione delle direttive "Habitat" e "Uccelli", nonché gli indirizzi e le linee guida sviluppate nel tempo, alla scala nazionale e regionale, per quanto attiene alla gestione dei siti Natura 2000, hanno strutturato un quadro di riferimento metodologico relativamente alle procedure e agli strumenti da adottare al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di tutela definiti dalle direttive comunitarie.

Il recepimento della Direttiva Habitat in Italia è avvenuto con il DPR n. 357/97, modificato e integrato dal DPR n. 120/2003, che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla Direttiva ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate negli allegati B, D ed E.

Nei suddetti elenchi sono riportati, tra gli altri, gli habitat relativi alla categoria "Dune Marittime e Interne", per alcuni dei quali, tra quelli maggiormente presenti nel contesto mediterraneo e pugliese, si riporta di seguito il Codice Natura 2000 e la rispettiva denominazione:




- 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine
- 1310 Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose
- 1410 Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)
- 1430 Praterie e fruticeti alonitrofilo (*Pegano-Salsoletea*)
- 2110 Dune mobili embrionali
- 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* ("dune bianche")
- 2230 Dune con prati dei *Malcolmietalia*
- 2240 Dune con prati dei *Brachypodietalia* e vegetazione annua
- 2250 * Dune costiere con *Juniperus* spp.
- 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei *Cisto-Lavenduletalia*
- 2270 * Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*
(* Habitat prioritario)

I litorali sedimentari pugliesi sono contraddistinti dalla diffusa presenza dell'habitat 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine; si tratta di un tipo di habitat strettamente costiero. Occupa la fascia di spiaggia compresa tra il piede della duna e la battigia, colonizzata da diversi tipi di comunità erbacee annuali, tutte inquadrabili nell'alleanza *Euphorbion peplis*. Il materiale organico proveniente dai fondali marini, trasportato dal moto ondoso, può accumularsi in grande quantità, costituendo depositi come le banquettes di *Posidonia oceanica*, che svolgono un'azione protettiva contro l'erosione costiera e favoriscono la formazione delle dune embrionali mobili. Rappresenta habitat potenziale di nidificazione per la tartaruga marina (*Caretta caretta*).

Con la DGR 2442/2018, sono stati restituiti anche gli strati informativi legati alla perimetrazione dell'habitat 1210, così come è possibile visualizzare nelle immagini sottostanti.



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate





Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate

1.6 NORMATIVA

Il presente paragrafo è volto a fornire cenni relativi alla normativa di settore, richiamando infine le circolari ministeriali e linee guida pertinenti con un particolare approfondimento relativo alla materia dei rifiuti in virtù delle recenti modifiche intervenute relative alla gestione della posidonia spiaggiata.

Infatti, non solo il materiale vegetale spiaggiato riveste un importante ruolo nella conservazione delle coste e dei loro ecosistemi ma anche la sua rimozione e successivo trattamento come rifiuto, oltre a essere suscettibile in taluni casi di incidere sull'habitat costiero, risulta economicamente molto onerosa.

La prevenzione della produzione dei rifiuti rappresenta un elemento chiave in termini sia quantitativi che qualitativi in quanto la qualifica di "non rifiuto" per i materiali in questione ne semplifica la gestione, riducendo i relativi costi. La priorità conferita alla prevenzione della produzione dei rifiuti, rispetto alle altre forme di gestione di cui al successivo Capitolo 3, trova riscontro anche nella "gerarchia dei rifiuti" prevista dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006 che recita "La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento."

Inoltre, il pacchetto delle Direttive dell'economia circolare stabilisce alcuni obiettivi comuni per l'Unione Europea. Tra questi vi è l'obiettivo di riciclo di almeno il 55% dei rifiuti urbani entro il 2025; del 60% entro il 2030 e del 65% entro il 2035. Pertanto, anche la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate, ove qualificate come rifiuto urbano, dovrà contribuire al raggiungimento di tale obiettivo, ovvero le biomasse dovranno essere avviate prioritariamente a recupero e solo in ultima analisi a smaltimento. In tal caso trova inoltre applicazione la disciplina sui rifiuti anche nelle fasi del trasporto.

Tanto premesso vengono riportati nel seguito i principali e pertinenti riferimenti di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di rifiuti.

Ai sensi dell'art 183, comma 1, lett. a del D. Lgs. 152/2006 si definisce rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi".

Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)¹ sono "rifiuti urbani ...omississ..."⁴. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;"...omississ...

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n) del D. Lgs 152 si definisce "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e

¹ Comma introdotto dal D.Lgs. 116/2020.



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
 c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto."

Non da ultimo si evidenzia che è stato innovato l'art. 185 del d.lgs. n. 152/06 che disciplina l'esclusione dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del TUA – come recentemente aggiornato dal D.l. 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 e dal d.l. n. 77/2021 convertito con L. 29 luglio 2021, n. 108 – e che alla lett. f) prevede che *"le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente nè mettono in pericolo la salute umana, nonche' (...) la posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente nè mettono in pericolo la salute umana"* non rientrano nella disciplina dei rifiuti.³

A seguito del citato intervento normativo la biomassa vegetale spiaggiata può essere quindi avviata in impianti di trattamento della FORSU o reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici come "non rifiuto" e quindi in tal caso non trovano applicazione le disposizioni in materia di gestione dei rifiuti.

In particolare, prima dell'intervento normativo di cui ai d.l. nn. 41/2021 e 77/2021, l'operazione di re-immissione in ambiente marino si configurava come un'operazione di smaltimento da autorizzare – da parte del Ministero dell'Ambiente oggi Ministero della Transizione Ecologica su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove essere effettuato lo smaltimento - ai sensi dell'art. 195, comma 2 lett. p) che così recita *"l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire"*.

Si segnala inoltre che il D. Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010, all'art. 39 comma 11 prevede la possibilità di gestire la posidonia spiaggiata come "non rifiuto" a determinate condizioni, ovvero dispone che *"fatta salva la disciplina in materia di protezione dell'ambiente marino e le disposizioni in tema di sottoprodotto, laddove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o altre cause comunque naturali, è consentito l'interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate, purché ciò avvenga senza trasporto né trattamento"*.

Con la Circolare n. 8123/2006 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) indirizzata a tutti i comuni rivieraschi, avente per oggetto la *"gestione della posidonia spiaggiata"* venivano indicati 3 possibili tipi di intervento gestionale *"legati di volta in volta alla specificità dei luoghi e delle situazioni sociali ed economiche: (1)*

² Lettera così sostituita dall'art. 14-bis, comma 1, legge n. 128 del 2019

³ Lettera così sostituita dall'art. 20 della legge n. 37 del 2019, poi modificato dall'art. 35, comma 1, lettera b), della legge n. 108 del 2021.



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate




Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate

2 INDIVIDUAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEI MACROTIPI COSTIERI INTERESSATI DALLA PRESENZA DI BIOMASSE VEGETALI SPIAGGIATE (BVS)

Al fine di individuare quale sia la più idonea opzione di gestione delle BVS applicabile nelle aree costiere della Regione Puglia, è necessario preliminarmente individuare i macrotipi costieri pugliesi, caratterizzandoli in funzione di elementi quali la morfologia della costa, la tendenza evolutiva, lo stato qualitativo/d'uso, il grado di antropizzazione, l'eventuale vincolistica ambientale, etc.

Di seguito si riporta la flow-chart che, secondo i criteri sopra accennati, consente di individuare lo specifico macrotipo costiero, interessato dai fenomeni di spiaggiamento delle biomasse vegetali marine.

Figura 14: Flow chart per l'individuazione dei macrotipi costieri pugliesi





Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate

3 OPZIONI DI GESTIONE DELLA BVS

Preliminarmente all'individuazione delle opzioni di gestione delle BVS praticabili, giova sottolineare alcuni principi di carattere generale sottesi alle operazioni qui in esame. Nello specifico, la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate dovrà in ogni caso:

- non danneggiare l'ambiente né mettere in pericolo la salute umana;
- essere coerente con i principi ispiratori del pacchetto dell'economia circolare;
- essere conforme alle recenti modifiche normative;
- superare le criticità gestionali rilevate in passato facendo tesoro del ritorno di esperienza sino ad oggi maturato.

Le opzioni 0-1-2-3-4-5-6 consentono la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate come "non rifiuto" secondo procedure "semplificate" mentre l'opzione 7 deve prevedere l'attuazione di tutte le disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

In ogni caso, all'interno delle aree protette, parchi e riserve naturali regionali e nazionali le operazioni di gestione delle BVS dovranno essere effettuate in accordo agli ulteriori regolamenti e/o prescrizioni dei consorzi/enti/autorità di gestione delle predette aree. Per gli interventi ricadenti nei siti Rete Natura 2000 si rinvia al capitolo 5 delle presenti linee guida.

Si rappresenta inoltre che, preliminarmente all'adozione di una delle diverse opzioni di gestione delle biomasse, è necessario verificare la presenza o meno di specie di interesse comunitario sulla spiaggia oggetto dell'intervento.

Le Amministrazioni devono in ogni caso favorire lo sviluppo di un modello di "spiagge ecologiche" nelle quali svolgere anche attività di sensibilizzazione e comunicazione ai bagnanti – ad esempio attraverso l'utilizzo di cartelloni-informativi - riguardo l'importanza ed il ruolo che gli spiaggiamenti, e la conseguente permanenza delle biomasse vegetali sugli arenili, rivestono all'interno del sistema spiaggia.

È doveroso, infatti, rimarcare che l'allontanamento delle biomasse vegetali dalle spiagge comporta:

- una sottrazione irreversibile di biomasse all'interno del sistema costiero con conseguente effetto negativo sulle biocenosi terrestri e marine, dovuto all'interruzione dei flussi energetici (bilancio della sostanza organica e dei nutrienti all'interfaccia terra-mare);
- un potenziale effetto negativo sulla vegetazione dunale pioniera e sulle forme d'accumulo sabbioso embrionali;
- una potenziale sottrazione di sabbie dall'arenile;
- elevati costi per la raccolta, il trasporto e, laddove previsto, lo smaltimento dei materiali organici.

Pertanto, anche qualora si presenti la necessità di allontanare il materiale vegetale dal sito, lo spostamento deve essere preceduto da:

1. Una o più azioni preventive di rimozione dei rifiuti eventualmente accumulati intorno o nei cumuli. Laddove si renda necessario, l'operazione può anche essere ripetuta durante lo spostamento dei cumuli per ridurre il rischio che qualche frammento di rifiuti resti all'interno della biomassa. La pulizia può essere effettuata con mezzi manuali e/o meccanici che non dovranno comunque arrecare danno all'arenile. In ogni caso è vietato l'uso di mezzi cingolati.
2. Separazione e recupero della sabbia. Al fine di evitare sottrazione di sabbia dall'arenile si dovrà ricorrere ad ogni accorgimento utile al recupero della sabbia. Lo spostamento degli accumuli deve prevedere che il sedimento presente all'interno venga separato:
 - a. direttamente sul bagnasciuga, laddove i cumuli siano bagnati o molto umidi, lasciando depositare le particelle di sabbia e recuperando la sola biomassa flottante;
 - b. per via meccanica o per soffiaggio, portando la biomassa lontano dalla linea di riva ad asciugare e/o ridurre il contenuto d'acqua. In questo caso il sedimento recuperato dovrà essere ricollocato sulla spiaggia e/o riutilizzato per interventi di rinascimento.

Prima di entrare nel merito delle differenti opzioni gestionali si evidenzia che le opzioni da privilegiare sono il mantenimento in loco delle *banquette* e lo spostamento degli accumuli in loco, solo in subordine potranno essere prese in considerazione differenti modalità gestionali, ovvero nei casi in cui le biomasse vegetali spiaggiate non possano più svolgere oggettivamente alcuna funzione di protezione dei litorali perché accumulate in spiagge ad uso turistico intensivo caratterizzate da una morfologia fortemente antropizzata compromettendo, conseguentemente, la normale fruibilità delle stesse, o altresì, nei casi in cui si verificano situazioni di incompatibilità fra gli accumuli spiaggiati e la frequentazione delle spiagge per fenomeni putrefattivi che causino problemi di carattere igienico sanitario.



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate

3.1 OPZIONE 0 - MANTENIMENTO IN LOCO DELLE BVS

Il mantenimento in loco delle BVS rappresenta l'opzione di gestione da preferire in quanto garantisce la naturalità dei processi di accumulo e degrado di tali biomasse che si è visto essere fondamentali per la conservazione della biocenosi marina nonché per l'equilibrio della morfodinamica litoranea, considerati gli effetti di protezione diretta ed indiretta dei litorali in erosione rispetto alle forzanti meteo-marine. Inoltre, il mantenimento in loco produce effetti positivi, diretti e indiretti, per la conservazione degli habitat di interesse comunitario e per le biocenosi animali della spiaggia.

In ogni caso è fatto salvo l'obbligo di garantire la pulizia delle spiagge dai rifiuti antropici (rimozione e smaltimento a norma di legge di rifiuti plastici, metallici etc., ovvero residui lignei di notevole pezzatura).

Tale modalità di gestione, come ribadito dalla circolare del MATTM (oggi MITE) n. 8838 del 20/5/2019, rappresenta la soluzione migliore e deve essere perseguita nella maggior parte delle spiagge ed in particolare in quelle che si trovano in forte stato di regressione ed in quelle interessate dalla presenza di cordoni dunali.

3.2 OPZIONE 1 - SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEGLI ACCUMULI IN SITU

Lo spostamento *in situ* delle BVS prevede l'individuazione di idonee zone, nell'ambito dello stesso arenile, nelle quali accumulare il materiale raccolto dalla battigia. Gli accumuli devono essere ripuliti da ogni rifiuto di origine antropica periodicamente e prima dello spostamento. La preliminare fase di selezione del materiale vegetale potrà essere condotta con mezzi manuali e/o meccanici che non dovranno comunque arrecare danno all'arenile (è vietato l'uso di mezzi cingolati). Durante tale processo di rimozione dei rifiuti presenti negli accumuli è necessario inoltre adottare tutte le cautele tese ad evitare perdite di sabbia.

Il materiale così raccolto e selezionato può essere accumulato:

- **in presenza di duna** - al piede della duna privilegiando per questa porzione di arenile la frazione più grossolana delle BVS (ad es. resti lignei di piante arboree), mentre la parte più fine potrà essere depositata nell'avanduna o sul corpo dunale, al fine di favorire l'accumulo di sabbia interagendo positivamente con la naturale azione del vento e del ruscellamento delle acque meteoriche, contrastando dunque l'ampliamento dei varchi e i fenomeni di blowout;
- **in assenza di duna** - in un ambito appartato della stessa spiaggia, disposte in modo da non interferire negativamente con la morfodinamica e la biocenosi della spiaggia ovvero rappresentare disagio e/o danno. Tale spostamento deve essere stagionale, con rimozione delle BVS in primavera e/o estate e riposizionamento in autunno (al termine della stagione balneare se il materiale non risulti nel frattempo essersi biodegradato/integrato con il substrato) nella porzione di spiaggia di provenienza.

I cumuli di biomasse nel retrospiaggia potranno essere protetti da adeguate strutture di contenimento che ne assicurino l'aerazione ed impediscano la dispersione eolica delle frazioni più fini. Tali strutture possono essere formate da tutori infissi nella sabbia raccordati da rete a maglia fitta.

Al termine della stagione balneare le biomasse accumulate saranno ridistribuite sull'arenile di provenienza.

3.3 OPZIONE 2 - INTERRAMENTO BVS

Altra opzione di gestione praticabile è l'interramento in sito delle BVS, come consentito dall'art. 39, comma 11 del D.Lgs. n. 205/2010, purché ciò avvenga senza trasporto né trattamento delle stesse.

In ogni caso il materiale spiaggiato dovrà essere separato da rifiuti antropici (rimozione e smaltimento a norma di legge di rifiuti plastici, metallici, etc. ovvero residui lignei di notevole pezzatura), operazione resa obbligatoria nei casi riconducibili al citato art. 39 del D.Lgs. 205/2010.

Tale opzione è praticabile per spessori di accumulo di BVS dell'ordine di pochi centimetri (massimo 10 – 20 cm) ed in ogni caso, non dovrà sostanzialmente alterare (ovvero invertire) la naturale stratigrafia della sezione di spiaggia oggetto di intervento. I volumi di sabbia che dovessero residuare dalle operazioni di interrimento dovranno essere ridistribuiti uniformemente sulla superficie emersa della stessa spiaggia, senza creare zone di accumulo e senza realizzare in alcun modo variazioni della linea di riva in avanzamento e/o arretramento. La preliminare fase di selezione del materiale vegetale potrà essere condotta con mezzi manuali e/o meccanici che non dovranno comunque arrecare danno all'arenile (è vietato l'uso di mezzi cingolati).

3.4 OPZIONE 3 - SPOSTAMENTO DEGLI ACCUMULI EX SITU

Nel caso in cui all'interno dell'arenile non si riescano ad individuare opportunamente delle aree in cui accumulare le BVS, è possibile prevedere lo spostamento della biomassa vegetale spiaggiata presso spiagge in prossimità del sito di origine o comunque all'interno della stessa unità fisiografica. Tale tipologia di intervento trova utile applicazione nella ricostruzione/consolidamento di dune erose e/o la protezione di arenili interessati da un notevole trend erosivo.



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate

3.5 OPZIONE 4 - RIMOZIONE E CONFERIMENTO DELLE BIOMASSE AD IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO

Il D.lgs. n. 75/2010 e smi indicava già fra le matrici utilizzabili per la produzione di “ammendanti compostati verdi” le alghe e le piante marine come la Posidonia piaggiata “*previa separazione della frazione organica dalla eventuale presenza di sabbia, tra le matrici che compongono gli scarti compostabili, in proporzioni non superiori al 20% della miscela iniziale*”.

A seguito dell'intervenuto aggiornamento dell'art. 185 del d.lgs. 152/06 e smi, la posidonia spiaggiata, laddove utilizzata in sostituzione di materie prime negli impianti di compostaggio, non rientra più nell'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti.

Quando questa opzione dovesse risultare l'unica praticabile, si dovrà in ogni caso:

1. procedere ad una preventiva grigliatura delle BVS al fine di limitare la sottrazione di sedimenti sabbiosi dalla spiaggia;
2. procedere alla separazione delle BVS da rifiuti antropici (rimozione e smaltimento a norma di legge di rifiuti plastici, metallici, etc. ovvero residui lignei di notevole pezzatura). La preliminare fase di selezione del materiale vegetale potrà essere condotta con mezzi manuali e/o meccanici che non dovranno comunque arrecare danno all'arenile (è vietato l'uso di mezzi cingolati);
3. individuare un opportuno ambito all'interno dell'arenile, nel quale accumulare il materiale per il tempo necessario al completamento delle operazioni di trasporto, prima del loro conferimento presso l'impianto di compostaggio;
4. stimare il quantitativo di BVS da rimuovere;
5. individuare preventivamente l'impianto di compostaggio di destino autorizzato ad utilizzare la posidonia alle condizioni qui indicate all'interno del processo produttivo.

3.6 OPZIONE 5- RE-IMMISSIONE IN AMBIENTE MARINO

A seguito dell'intervenuto aggiornamento dell'art. 185 del d.lgs. 152/06 e smi l'operazione di re-immissione della posidonia spiaggiata nel medesimo ambiente marino non si configura come una operazione di gestione di un rifiuto e pertanto non necessita dell'autorizzazione di cui all'art. 195 comma 2 lettera p) del citato d.lgs. 152/06 e smi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare oggi Ministero della Transizione Ecologica.

Tuttavia, tale operazione dovrà essere preventivamente comunicata e concordata con l'autorità marittima territorialmente competente ai fini dell'emissione dei provvedimenti di competenza.

La re-immissione in mare deve essere effettuata in idonei punti di scarico, i cosiddetti “fondi di macerazione”, in base alla profondità, alle correnti ed alla morfologia del fondale e sulla base di apposito studio sito-specifico.

Chiaramente anche la re – immissione in mare richiede che le *banquettes* siano preventivamente sottoposte ad un processo di vagliatura per rimuovere eventuali rifiuti presenti e la sabbia in esse contenuta. La preliminare fase di selezione del materiale vegetale potrà essere condotta con mezzi manuali e/o meccanici che non dovranno comunque arrecare danno all'arenile (è vietato l'uso di mezzi cingolati).

Per le operazioni di re-immissione in mare delle *banquettes* si dovrà utilizzare materiale contenitivo ecocompatibile e biodegradabile: tale operazione non si configura come smaltimento ma come utilizzo della risorsa naturale funzionale alla riqualificazione del fondo marino stesso ed eventualmente all'utilizzo della biomassa vegetale come substrato su cui favorire il reimpianto di prateria di Posidonia oceanica.

3.7 OPZIONE 6 - RIUTILIZZO A FINI AGRONOMICI

La posidonia può anche essere utilizzata ai fini agronomici come ammendante per il suolo agrario rispettando le seguenti condizioni:

- 1) la posidonia venga desalinizzata tramite lavaggio sulla stessa spiaggia;
- 2) i suoli agrari sui quali deve essere utilizzata la posidonia devono essere sabbiosi, ben drenati ed ad uso agricolo;
- 3) il quantitativo massimo di posidonia da utilizzare non deve superare i **70** quintali/anno per ettaro di suolo agrario coltivato;
- 4) deve essere redatta un'apposita relazione agronomica, da professionista abilitato, nella quale vengano valutate le caratteristiche dei suoli riceventi, la compatibilità delle coltivazioni in atto con l'utilizzo come ammendante della



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate

3.8 OPZIONE 7 - RIMOZIONE PERMANENTE E AVVIO A IMPIANTO DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO AUTORIZZATO

La rimozione definitiva delle BVS ed il loro conferimento ad impianto di trattamento/smaltimento è l'ultima delle soluzioni da prendere in considerazione per la gestione degli spiaggiamenti di materiale vegetale sugli arenili. Quando questa opzione dovesse risultare l'unica praticabile, si dovrà in ogni caso:

1. effettuare la raccolta con mezzi manuali e/o meccanici che non dovranno comunque arrecare danno all'arenile (è vietato l'uso di mezzi cingolati);
2. procedere ad una preventiva grigliatura delle BVS al fine di limitare la sottrazione di sedimenti sabbiosi dalla spiaggia;
3. individuare un opportuno ambito all'interno dell'arenile, nel quale accumulare il materiale per il tempo necessario al completamento delle operazioni di trasporto, anche al fine di favorire l'essiccazione delle BVS prima del loro conferimento ad impianto di destino;
4. richiedere ad AGER - competente nella disciplina dei flussi di rifiuti urbani ex art. 9 della LR 24/12 e smi - l'individuazione dell'impianto di destino presso cui conferire i rifiuti;
5. sottoporre i rifiuti ove necessario a omologa/caratterizzazione;
6. effettuare il conferimento ad impianto di destino con mezzi autorizzati e apposito FIR.



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate

4 LE OPZIONI DI GESTIONE E I MACROTIPI COSTIERI

Per individuare quale sia la soluzione di gestione delle BVS più idonea da adottare è necessario, come visto in precedenza, valutare gli aspetti connessi alla morfo-dinamica del tratto di costa in esame nonché le caratteristiche morfologiche dello stesso oltre a elementi legati alla fruibilità delle spiagge per la balneazione. A questi aspetti si dovrà abbinare una valutazione dei costi/benefici preventivati al momento della scelta della opzione di gestione.

L'adozione delle operazioni di raccolta e conferimento in discarica delle BVS è stata considerata, per lungo tempo, la principale opzione di gestione praticabile, in virtù della relativa semplicità delle attività da mettere in atto.

Quanto sopra si scontra in modo evidente con i costi da sostenere per lo smaltimento delle BVS in discarica, oltre che con i principi di sostenibilità ambientale ed i principi ispiratori dell'economia circolare; i volumi considerevoli nonché le peculiarità fisico-chimiche del materiale da conferire, rappresentano punti di notevole criticità nel processo di accumulo e smaltimento delle biomasse in discarica.

Viepiù, a seguito delle modifiche all'art. 185 del D.Lgs 152/2016, introdotte con D.L n.77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n.108, si rimarca la necessità di considerare tale opzione di gestione come l'ultima praticabile, anche in considerazione delle ulteriori possibilità di gestione delle BVS previste dalla novella normativa.

Pertanto, nell'associare le opzioni di gestione individuate al capitolo precedente, con i macrotipi costieri, si è ritenuto di dover prevedere l'opzione 7 come ultima alternativa praticabile.

Di contro l'adozione dell'opzione 0 rimane la scelta ottimale nell'affrontare il fenomeno dello spiaggiamento delle BVS e tale alternativa deve essere sempre prioritariamente considerata in ogni ambito costiero.

Ciò posto, gli elementi che potranno far protendere verso una soluzione alternativa all'opzione 0, sono da ricercarsi nei seguenti ambiti:

- salvaguardia dell'igiene pubblica;
- fruibilità degli arenili per il turismo balneare.

Di seguito si riporta una tabella che associa le opzioni di gestione da privilegiare in funzione dei macrotipi costieri, fatta salva la facoltà di adottare diverse soluzioni che dovessero rendersi necessarie per le motivazioni sopra richiamate, nel rispetto, in ogni caso, della normativa di settore.

MACROTIPO COSTIERO	OPZIONI DI GESTIONE DA PRIVILEGIARE
MC1	OP0, OP1
MC2	OP0, OP1,
MC3	OP0, OP1, OP2
MC4	OP0, OP1, OP2
MC5	OP0, OP1
MC6	OP0, OP1, OP3
MC7	OP0, OP1, OP2
MC8	OP0, OP1, OP2, OP3
MC9	OP0
MC10	OP0, OP1, OP3
MC11	OP0, OP1, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7
MC12	OP0
MC13	OP0, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7
MC14	OP0, OP3
MC15	OP0, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7
MC16	OP0, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7
MC17	OP0, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7
MC18	Da valutare per i singoli casi
MC19	Da valutare per i singoli casi
MC20	Da valutare per i singoli casi
MC21	Vedasi Capitolo 5

Tabella 2: Individuazione dell'opzione di gestione in relazione al macrotipo costiero

Per i macrotipi costieri individuati come MC18/19/20, si ritiene indispensabile valutare caso per caso quale sia la migliore metodica di gestione delle BVS da adottare. In tali ambiti (foci di corsi d'acqua, canali, acque di transizione) oltre che gli aspetti sopra evidenziati, si dovrà tener conto di elementi riconducibili alla pubblica e privata incolumità, nonché di peculiarità ambientali-sanitarie derivanti da problematiche associate a depositi massivi di BVS (ad esempio,



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate

5 SITI RETE NATURA 2000: LE POSSIBILI OPZIONI DI GESTIONE

Le possibili opzioni di gestione delle BVS all'interno dei siti Natura 2000 sono da individuarsi nel rispetto di quanto previsto dalle misure di conservazione di cui al RR n. 6/2016 e smi relativo alle ZSC e di cui al RR n. 28/2008 relativo alle ZPS. Nel seguito, fermo restando il rispetto integrale dei Regolamenti regionali richiamati, sono riportati stralci delle misure di conservazione maggiormente pertinenti.

Misure di conservazione trasversali per interventi in ambiente costiero e marino in ZSC (RR 6/2016)

INTERVENTI IN AMBIENTE COSTIERO E MARINO	
RE	L'esecuzione delle opere di pulizia meccanica delle spiagge è consentita solo davanti agli stabilimenti balneari muniti di regolare concessione e fino ad un massimo di 5 m dal piede delle dune esistenti, così come definito dal PCC, anche per cordoni dunali non ascritti ad habitat di interesse comunitario, nel periodo compreso fra il 16 settembre e il 31 maggio.
RE	Divieto di effettuare movimentazione di sabbia sulle spiagge e nei cordoni dunali, inclusi gli interventi di allestimento delle "difese invernali" degli stabilimenti balneari, fatti salvi gli interventi di ripascimento e quelli di rinaturalizzazione e di salvaguardia di habitat e specie di interesse comunitario debitamente autorizzati dall'Ente Gestore, da effettuarsi esclusivamente nel periodo compreso fra il 16 settembre e il 31 maggio.
RE	Nelle aree antistanti i cordoni dunali, non interessate dalle opere di pulizia delle spiagge, obbligo di lasciare in sito le biomasse vegetali spiaggiate, come tronchi, rami, canne, alghe, foglie e resti di fanerogame marine; in subordine possono essere spostate al piede dei cordoni stessi. In assenza di cordoni dunali possono essere spostate in un ambito appartato della stessa spiaggia, disposte in modo da non interferire negativamente con la morfodinamica e la biocenosi della spiaggia ovvero rappresentare disagio e/o danno. Nel caso in cui all'interno dell'arenile non si riesca ad individuare opportunamente delle aree in cui depositare le biomasse vegetali spiaggiate, è possibile prevedere il loro spostamento in altri siti (spiagge) per la ricostruzione di dune erose e/o la protezione di arenili interessati da un notevole trend erosivo. In questo caso dovranno essere sottoposte ad accertamenti analitici minimi. Nello specifico il materiale vegetale spiaggato dovrà essere sottoposto almeno a prove microbiologiche (<i>Escherichia coli</i> , enterococchi fecali, spore di Clostridi solfito-riduttori) e sul contenuto di idrocarburi totali, su campioni prelevati con cadenza spaziale di 100 metri.
RE	Sia nel caso in cui le biomasse spiaggiate vengano lasciate in loco, sia nel caso in cui vengano spostate, la rimozione dei rifiuti di origine antropica deve avvenire esclusivamente con mezzi manuali, in modo da preservare la struttura dei cumuli (banquettes) e ridurre al minimo l'asportazione della sabbia.

Misure di conservazione per la tutela delle specie di avifauna nelle ZPS caratterizzate da ambienti umidi e costieri (stralcio RR 28/2008)

- per tutte le ZPS, l'art. 5, lett. k prevede il divieto di distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi;
- per le ZPS caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini, l'art. 6 prevede l'obbligo di segnalazione delle colonie riproduttive di uccelli delle specie coinvolte e di vietare l'accesso, l'ormeggio, lo sbarco, il transito, la balneazione, le attività speleologiche, di parapendio e di arrampicata a meno di 100 metri dalle colonie medesime durante i periodi di riproduzione, se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati dall'ente gestore, nei seguenti periodi. Berta maggiore 15 marzo-30 settembre, Berta minore 1 marzo-30 luglio, Gabbiano corso 15 aprile- 15 luglio.

Gli habitat presenti nei tratti di costa sabbiosa della Regione Puglia come individuati con DGR 2442/2018 potenzialmente interessati dalle opzioni di gestione di cui al capitolo 3 sono elencati nella tabella seguente che riporta altresì lo stato di conservazione riferito a livello di Stato membro (come risultante dal più recente reporting effettuato



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate

1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine	FV	B
2110	Dune embrionali mobili	U2	B
2120	Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche)	U2	B
2210	Dune embrionali mobili	U2	B
2230	Dune con prati dei <i>Malcolmietalia</i>	U1	B
2240	Dune con prati dei <i>Brachypodietalia</i> e vegetazione annua	U1	B
2250*	Dune costiere con <i>Juniperus</i> spp.	U2	B
2260	Dune con vegetazione di sclerofille dei <i>Cisto-Lavanduletalia</i>	U2	B
2270*	Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>	U1	B

Legenda:

FV o A	Stato di conservazione favorevole
U1 o B	Stato di conservazione inadeguato
U2 o C	Stato di conservazione cattivo
XX	Stato di conservazione sconosciuto

Per ciascuno degli habitat, sulla base di quanto riportato nel PAF approvato con DGR 1887/2021, sono individuabili le seguenti pressioni e minacce

Codice	Pressioni e minacce PAF
1210	G05.01 - Calpestio eccessivo J03.02 - Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione) K01.01 - Erosione
2110 2120	G05.01 - Calpestio eccessivo J02.02 - Rimozione di sedimenti (fanghi ecc.) J03.02 - Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione) K01.01 - Erosione
2210, 2250*, 2260	A02.01 - Intensificazione agricola D01.03 - Aree di parcheggio G02.08 - Campeggi e aree di sosta camper G05.01 - Calpestio eccessivo J03.02 - Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione) J03.03 - Riduzione o mancanza di prevenzione dell'erosione
2230, 2240	A02.01 - Intensificazione agricola D01.03 - Aree di parcheggio G02.08 - Campeggi e aree di sosta camper G05.01 - Calpestio eccessivo J03.02 - Riduzione della connettività degli habitat (frammentazione) J03.03 - Riduzione o mancanza di prevenzione dell'erosione
2270*	B02.03 - Rimozione del sottobosco G05.01 - Calpestio eccessivo I01 - Specie esotiche invasive (animali e vegetali)



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate

--	--

Per tutti gli habitat sopra riportati a livello di reporting di direttiva habitat è individuata la seguente pressione e minaccia maggiormente pertinente e di ranking alto:

- F06 - Development and maintenance of beach areas for tourism and recreation incl. beach nourishment and beach cleaning

Le specie di interesse comunitario (All. II DH ed All. I DU) potenzialmente interessate dalla gestione delle BVS sono le seguenti

- *Caretta caretta*, stato di conservazione (reporting Direttiva Habitat): U1 – Sfavorevole – Inadeguato
- *Charadrius alexandrinus*, stato di conservazione (reporting Direttiva Uccelli): in diminuzione

Per tali specie si riportano in tabella le Pressioni e minacce come individuate nel PAF della Regione Puglia

Specie	Pressioni e minacce PAF
<i>Caretta caretta</i>	F02 - Pesca e raccolto di risorse acquatiche (include gli effetti delle catture accidentali in tutte le categorie) H03 - Inquinamento delle acque marine (e salmastre) G05.11 - Morte o lesioni da collisione (es. mammiferi marini)
<i>Charadrius alexandrinus</i>	- Degradato ambientale come ad esempio l'urbanizzazione delle coste, l'erosione dei litorali sabbiosi. - Disturbo arrecato da attività turistiche e ricreative.

Sempre per tali specie le Linee guida per la manutenzione stagionale delle spiagge hanno previsto le seguenti misure di tutela:

- al fine di non pregiudicare la nidificazione della Tartaruga comune (*Caretta caretta*), nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, gli interventi dovranno essere effettuati con modalità che salvaguardino la schiusa delle uova, evitando in ogni caso la movimentazione di sedimenti in prossimità dei nidi;
- al fine di non pregiudicare la nidificazione del Fratino (*Charadrius alexandrinus*), nel periodo dal 15 febbraio al 31 maggio gli interventi dovranno essere effettuati con modalità che salvaguardino la schiusa delle uova della predetta specie, evitando in ogni caso il calpestio dei nidi.

In ogni caso la gestione delle BVS dovrà avvenire nel rispetto del divieto di disturbo delle specie e di modificazione di habitat e/o area nello stretto intorno dei nidi.

In aggiunta, sono da richiamarsi le previsioni dei Piani di Gestione dei siti natura 2000 in cui sono previste specifiche misure di tutela per la specie *Caretta caretta*.

ZSC	Misure di tutela <i>Caretta Caretta</i>
IT9140002 LITORALE BRINDISINO	IA12 Interventi per la conservazione della Tartaruga marina comune (<i>Caretta caretta</i>) Azioni di tutela e gestione: <ul style="list-style-type: none"> •Regolamentazione della fruizione turistica notturna (dal tramonto all'alba) durante il periodo di nidificazione, compreso tra maggio e settembre, di alcuni tratti di spiaggia potenzialmente interessati dalle deposizioni della Tartaruga comune (<i>Caretta caretta</i>). •Predisposizione di una fascia di rispetto di almeno 20 metri dalla linea di costa, con divieto di messa in opera di strutture e infrastrutture turistiche (ombrelloni, chioschi etc), per gli stessi tratti di litorale di cui sopra. •Divieto di utilizzo di mezzi meccanici per la pulizia e spianamento della spiaggia e attivazione di modalità manuali per le attività di pulizia e spianamento. La pulizia manuale della spiaggia con l'ausilio di rastrelli e setacci per filtrare la sabbia dovrà essere applicata soprattutto nei tratti più vulnerabili, in prossimità della vegetazione psammofila e dei siti riproduttivi della specie prioritaria. •Divieto di attività di fuoristrada e motocross.



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate

IT9150003 ACQUATINA DI FRIGOLE IT9150011 ALIMINI IT9150025 TORRE VENERI	IA3 - Interventi per la difesa di Caretta caretta e dei suoi siti di nidificazione <ul style="list-style-type: none"> •Regolamentazione della fruizione turistica durante il periodo di nidificazione, compreso tra maggio e settembre (accesso a numero chiuso) lungo le spiagge interessate o potenzialmente interessate dall'evento di nidificazione della Tartaruga comune (Caretta caretta) e, soprattutto regolamentazione dell'accesso alle spiagge durante le ore notturne (dal tramonto all'alba). •Divieto di utilizzo di mezzi meccanici per la pulizia e spianamento della spiaggia e attivazione di modalità manuali per le attività di pulizia e spianamento. La pulizia manuale della spiaggia con l'ausilio di rastrelli e setacci per filtrare la sabbia dovrà essere applicata soprattutto nei tratti più vulnerabili, in prossimità della vegetazione psammofila e dei siti riproduttivi della specie prioritaria. •Divieto di attività di fuoristrada e motocross •Riduzione delle fonti luminose e di rumore in prossimità dei siti, che possano disturbare e scoraggiare i tentativi di nidificazione di Caretta. •Messa in posa di cartelli e distribuzione di materiale che dia informazioni in merito all'importanza del sito per la riproduzione della specie prioritaria, minacciata in tutto il bacino del Mediterraneo, e in merito alle norme di comportamento e salvaguardia. •Monitoraggio dei ritrovamenti.

All'interno dei siti natura 2000, alla luce dello stato di conservazione degli habitat, delle principali fonti di pressione/minacce e delle previsioni di misure regolamentari trasversali sopracitate – anche nel rispetto della circolare n. 8838/2019 del MATTM - le **uniche opzioni** ritenute idonee a non generare potenziali incidenze significative sugli habitat e sull'integrità dei siti rete natura 2000, sono le seguenti:

- mantenimento in loco delle banquette (OP0)
- spostamento temporaneo degli accumuli *in situ* (OP1).

Mantenimento in loco (OP0)

Il mantenimento in loco delle fanerogame spiaggiate è, per tutto quanto sopra richiamato in merito ai servizi ecosistemici svolti dalle facies spiaggiate, la soluzione migliore dal punto di vista ambientale e conservazionistico, soprattutto laddove si formano vere e proprie *banquette*.

Tale opzione dovrebbe essere perseguita in maniera prioritaria laddove le aree di deposito siano in continuità ecologica con l'habitat 1210 e laddove i tratti di costa interessati si trovino in forte stato di regressione.

I concessionari potranno attuare una adeguata azione informativa sui benefici che provengono da una siffatta strategia gestionale, mettendo, a titolo di esempio, in posa un'opportuna cartellonistica esplicativa nel sito.



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate

6 IL PERCORSO AMMINISTRATIVO PER L'ADOZIONE DELLE OPZIONI DI GESTIONE

I comuni, ovvero i titolari delle concessioni demaniali marittime (di seguito Concessionari), hanno il compito di farsi parte attiva nel percorso di scelta e adozione delle opzioni inquadrate al capitolo 3.

L'adozione dell'opzione 3 è di competenza del Comune costiero.

Il percorso amministrativo di seguito delineato dovrà essere attivato esclusivamente per l'operazione di manutenzione della spiaggia propedeutica alla fruizione della stessa all'inizio della stagione balneare ovvero a seguito di eventi straordinari o comunque in tutti quei casi che dovessero rendere necessario un intervento di tipo "massivo" nella rimozione delle BVS. Resta dunque esclusa da tale percorso l'ordinaria manutenzione della spiaggia durante la stagione balneare.

Ai Concessionari, limitatamente alla spiaggia in concessione, è fatto obbligo di:

A. Comunicare ai Comuni costieri ed all'Autorità marittima territorialmente competente, con un preavviso di almeno 20 gg, l'opzione di gestione (1,2,4,5,6,7), specificandone i principali aspetti tecnico-operativi in un'apposita scheda che dovrà contenere le informazioni minime riportate nella "scheda tipo" - relativa alla specifica opzione di gestione - di cui all'Allegato 1 alle presenti Linee Guida, debitamente datata e sottoscritta. Ove la spiaggia in concessione sia ubicata all'interno di aree protette e siti rete natura 2000, la predetta comunicazione dovrà essere trasmessa anche all'Ente gestore del parco, all'Ente gestore del Sito Rete Natura 2000 e/o al Servizio parchi e tutela della biodiversità regionale.

Si specifica inoltre che:

a) Per l'opzione 2

All'interno dei siti natura 2000 tale opzione richiede l'espletamento delle procedure di Vinca (screening di incidenza) secondo quanto previsto dalla DGR n. 1515/2021.

b) Per l'opzione 4

Il Concessionario dovrà individuare preventivamente l'impianto di compostaggio di destino autorizzato all'utilizzo della posidonia come "non rifiuto" nel processo produttivo.

All'interno dei siti natura 2000 tale opzione richiede l'espletamento delle procedure di Vinca (screening di incidenza) ai sensi della DGR n. 1515/2021.

c) Per l'opzione 5

Il Concessionario/la Ditta incaricata dovrà attenersi, per le operazioni a terra e a mare, alle disposizioni impartite dall'Autorità marittima con apposita ordinanza di sicurezza.

All'interno dei siti natura 2000 tale opzione richiede l'espletamento delle procedure di Vinca (screening di incidenza) ai sensi della DGR n. 1515/2021.

d) Per l'opzione 6

Il Concessionario resta inoltre obbligato a produrre documentazione attestante, a qualsiasi titolo, la disponibilità dei suoli agricoli per la destinazione delle BVS.

All'interno dei siti natura 2000 tale opzione richiede l'espletamento delle procedure di Vinca (screening di incidenza) ai sensi della DGR n. 1515/2021.

Il Concessionario dovrà allegare alla comunicazione A una relazione agronomica finalizzata a dimostrare il rispetto delle previsioni di cui al paragrafo 3.7 delle presenti linee guida.

e) Per l'opzione 7

Il Concessionario resta obbligato ad operare nel rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti per le operazioni di trasporto, di deposito preliminare o stoccaggio, oltre che per il conferimento ad impianto di destino autorizzato. Quest'ultimo dovrà essere preventivamente individuato da AGER Puglia.

All'interno dei siti natura 2000 tale opzione richiede l'espletamento delle procedure di Vinca (screening di incidenza) ai sensi della DGR n. 1515/2021.

Decorsi 20 giorni dall'inoltro della comunicazione di cui al punto A, il concessionario, ferma restando l'avvenuta acquisizione dei provvedimenti richiamati nelle diverse opzioni di gestione, può procedere alla realizzazione degli interventi secondo le modalità e le tempistiche comunicate.



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate

7 INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE DELLE BIOMASSE VEGETALI SPIAGGIATE (BVS)

Al fine di fornire un utile indirizzo per i soggetti/Enti attuatori, sono state individuate le seguenti 4 fasi operative da osservare nel caso delle **opzioni di gestione 1 e 2 (spostamento *in situ* ed interrimento)**:

1. Definizione dell'intervento;
2. Trasmissione della scheda;
3. Separazione manuale e/o meccanica dei "rifiuti" antropici che possono essere contemporaneamente presenti sull'arenile e loro allontanamento e conferimento secondo la normativa di settore;
4. Spostamento della posidonia *in situ* o interrimento.

Fase 1

Il sito interessato dallo spiaggiamento dovrà essere opportunamente individuato anche tramite planimetria su base ortofoto e/o su base catastale. A seguito di sopralluogo si dovrà inoltre provvedere ad una preliminare quantificazione dei volumi di materiale da trattare, individuando le aree per l'accumulo del materiale e compilando di conseguenza la scheda di intervento.

Fase 2

Si provvederà a trasmettere la scheda di intervento agli organi individuati al precedente capitolo e, decorsi 20 giorni, ferma restando l'avvenuta acquisizione dei provvedimenti richiamati nelle diverse opzioni di gestione, si procederà secondo le successive fasi operative.

Fase 3

Si provvederà innanzitutto alla asportazione dai cumuli dei rifiuti solidi (plastiche, vetro, materiali ferrosi, etc.) che dovranno essere gestiti secondo la normativa di settore. Le operazioni dovranno essere eseguite limitando l'asportazione contestuale delle sabbie che residuano all'interno dei volumi di BVS. La separazione dei rifiuti potrà essere effettuata manualmente o, in caso di tratti molto estesi, anche mediante l'ausilio di mezzi meccanici leggeri dotati di griglie in grado di consentire la vagliatura e impedire quanto più possibile l'asportazione di sedimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo si evidenzia come non possa essere previsto l'utilizzo di mezzi meccanici cingolati).

Fase 4

Eseguite le operazioni di rimozione dei rifiuti antropici si procederà allo spostamento *in situ* ovvero all'interrimento delle BVS.

- **Nel caso di spostamento *in situ***, le BVS potranno essere accumulate anche in strutture di contenimento (in particolar modo in assenza di duna), costituite da materiali ecocompatibili quali ad esempio paletti in legno infissi e raccordati da rete a maglia fitta o simili, in grado comunque di garantire la necessaria areazione evitando al contempo la dispersione eolica del materiale; le quantità di accumulo inoltre dovranno essere tali da minimizzare i fenomeni putrefattivi.
- **Nel caso di interrimento**, lo stesso sarà attuato nel medesimo luogo di raccolta delle BVS avendo cura di limitare la sezione di spiaggia interessata dalle operazioni e pertanto l'area di interrimento dovrà avere prevalente sviluppo longitudinale senza peraltro interessare l'area di swash (risalita dell'onda). I sedimenti (sabbia, ghiaia, etc.) che dovessero residuare dalle operazioni di interrimento dovranno essere ridistribuiti uniformemente sulla spiaggia emersa, con la massima accortezza e mantenendo la stessa densità originaria, senza realizzare innaturali zone di accumulo o determinare una variazione della linea di riva in avanzamento e/o arretramento.

Per le **opzioni di gestione dalla 3 alla 7**, le fasi operative da osservare sono:

1. Definizione dell'intervento;
2. Trasmissione della scheda ed acquisizione dei provvedimenti autorizzazioni richiesti nelle diverse opzioni;
3. Separazione manuale e/o meccanica dei "rifiuti" antropici che possono essere contemporaneamente presenti sull'arenile e loro allontanamento e gestione secondo la normativa di settore;
4. Trasferimento *ex situ*, ad impianti di compostaggio, re-immissione in mare, trasferimento su suolo agrario o conferimento in impianto di trattamento/smaltimento individuato da AGER Puglia.

Fase 1

Il sito interessato dallo spiaggiamento dovrà essere opportunamente individuato anche tramite planimetria su base ortofoto e/o su base catastale. A seguito di sopralluogo si dovrà inoltre provvedere ad una preliminare quantificazione



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate

8 COMUNICAZIONE

Al fine di dare risalto alle scelte di gestione operate nei vari tratti di litorale soggetti al fenomeno di spiaggiamento delle biomasse vegetali, ovvero valorizzare le peculiarità delle “spiagge ecologiche” come già evidenziato al paragrafo 3, il Comune costiero o il Concessionario potrà farsi promotore di campagne di sensibilizzazione incentrate a sottolineare:

- l’origine naturale dei depositi di BVS;
- la stretta correlazione tra l’alta qualità dell’ambiente marino costiero e la presenza della posidonia o di altre fanerogame in ambiente sommerso ovvero dei loro residui spiaggiati;
- l’importanza ecologica complessiva delle *banquettes* e le funzioni positive dei depositi;
- i danni ambientali ed economici di una gestione non ecologica delle biomasse vegetali spiaggiate.

Durante la stagione balneare potranno distribuirsi opuscoli esplicativi ovvero affiggere apposita cartellonistica che ponga l’accento sulle metodiche ecocompatibili adottate nell’intera gestione della spiaggia (raccolta e smaltimento rifiuti, utilizzazione di tecnologie a basso consumo energetico, etc.), con particolare riferimento alle opzioni di gestione delle BVS adottate.



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate

- **BVS (biomasse vegetali spiaggiate):** depositi strutturati e non di materiale organico (legname, cannicciate, residui di piante marine e alghe) di natura vegetale, di origine marina trasportato sulla costa dal moto ondoso, dalle correnti e dai venti
- **Spiaggia:** area costiera costituita da materiale sabbioso o ciottoloso o misto, prospiciente un bacino marino o lacustre, caratterizzata da una inclinazione verso il bacino stesso e compresa tra il limite inferiore di azione delle onde e il limite superiore di azione delle onde o il piede di una duna ove presente.
- **Costa rocciosa:** area costiera costituita dalla presenza sulla linea di riva di formazioni rocciose competenti e continue, soggette all'azione diretta di erosione o demolizione da parte del moto ondoso.
- **Costa Antropizzata:** area costiera i cui la linea di riva è costituita da un qualunque manufatto e/o opera di origine antropica.
- **Acque destinate alla balneazione:** acque superficiali o parte di esse nelle quali l'autorità competente prevede che venga praticata la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione (D.Lgs. 116/2008, Art. 1, comma 3).
- **Duna:** accumulo di sedimento prevalentemente sabbioso in area costiera, per effetto dell'azione eolica, di natura sciolta o parzialmente cementata, generalmente presente al limite interno della spiaggia attiva, potenzialmente soggetto a spostamenti e ridimensionamenti dipendenti dalla direzione e forza del vento e dell'azione delle onde e dalla disponibilità di sabbia sul litorale.
- **Ambito urbano:** territorio fortemente antropizzato caratterizzato da una struttura insediativa (integrata fra edilizia pubblica e privata), infrastrutture, funzioni urbane e reti di servizi.
- **Ambito extra-urbano:** territorio antropizzato caratterizzato dalla presenza di infrastrutture e case sparse.
- **Foce di corso d'acqua:** il tratto in cui un corso d'acqua sbocca nel mare, in un altro corso d'acqua o in un lago.
- **Canale:** corso d'acqua artificiale.
- **Acque di transizione:** i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce (D.Lgs. 152/2008, Art. 54, lettera "h"). Il D.M. 131/2008 ha assimilato alle acque di transizione le lagune e gli stagni costieri.
- **Macrotipo costiero:** ambito costiero unitario del litorale pugliese, caratterizzato da uniformità in funzione di elementi quali: la morfologia della costa, il grado di antropizzazione, la vulnerabilità all'erosione, la presenza di duna, la balneabilità, la presenza di vincoli ambientali, l'appartenenza ad un ambito urbano o extraurbano, la presenza di elementi specifici quali foci di corsi d'acqua, canali, acque di transizione.
- **Area di accumulo temporaneo:** Area adibita all'accumulo temporaneo delle BVS da individuarsi all'interno della stessa spiaggia
- **Area di accumulo permanente:** Area adibita all'accumulo permanente delle BVS da individuarsi all'interno della stessa spiaggia ovvero in un'altra idonea spiaggia
- **Impianto di compostaggio:** Impianto di trattamento e trasformazione dei residui vegetali e/o animali per la produzione di una miscela di sostanze umificate (compost).
- **Discarica:** area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno
- **Ambito tutelato:** ambito territoriale ricadente in Area naturale protetta (Parchi Nazionali, Aree marine protette, Riserve Naturali Statali, Parchi Naturali Regionali, Riserve Naturali Orientate Regionali) e/o in Sito Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.), così come definiti dalle leggi di riferimento.



Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate

<http://www.adb.puglia.it/public/news.php?extend.97>

- Puglia.Con - Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia, 2009. D.G.R. 1108 del 26/07/2005. Carta Tecnica – servizi WMS consultazione. www.sit.puglia.it.
- Regione Puglia, 2015. D.G.R. 176 del 16/02/2015. Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia. BURP n. 40 del 23/03/2015 <http://paesaggio.regione.puglia.it/index.php/area-download/16-downloads/218-elaborati-pptr-approvato.html>
- Regione Puglia, 2011. D.G.R. 2273 del 13/10/2011. Piano Regionale delle Coste - approvazione. BURP n. 174 del 09/11/2011 <http://www.sit.puglia.it>.
- Regione Puglia, 2007. D.G.R. 1792 del 31/10/2007. Redazione della Carta Idrogeomorfologica della Puglia. BURP n. 165 del 20/11/2007 http://adbpuglia.dyndns.org/geomorfologica/map_default.phtml

Per gli aspetti legati all'uso della costa con particolare riferimento alla balneazione:

- La cartografia delle acque di balneazione è disponibile al sito nazionale del Ministero della Salute all'indirizzo www.portaleacque.salute.gov.it Lo stesso "Portale Acque" del Ministero è previsto all'Art. 4, comma 1, del D.M. 30 Marzo 2010.

Per gli aspetti legati ai vincoli ambientali:

- Per le Aree Naturali Protette: Legge 6 dicembre 1991 n. 394, Legge Regionale 24 luglio 1997 n. 19, e leggi istitutive di ogni singola area protetta;
- Per i Siti Rete Natura 2000: Direttiva Habitat (92/43/CEE), Direttiva Uccelli (2009/147/CEE), DPR n. 357/97, DPR n. 120/ 2003, Elenco ufficiale dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (decisione di esecuzione (UE) 2022/234/UE DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2022 che adotta il quindicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea)



Regione Puglia Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate Allegato 1

COMUNICAZIONE



Regione Puglia Scheda per l'individuazione dell'opzione di gestione delle BVS [OPZIONE 1]

OPZIONE 1

Attuatore¹:

Luogo di provenienza

Provincia		
Comune		
Località		
Macrotipo costiero		
Dati catastali	Foglio	
	Particella	
Superficie interessata (mq)		
Volumi stimati (mc)		

Tempi di esecuzione

Data	Inizio	
	Fine	

Descrizione dell'intervento²

1) se Concessionario indicare estremi della c.d.m. (numero e anno)

2) allegare tavola/schema di inquadramento su ortofoto; documentazione fotografica ante operam

DATA _____

FIRMA _____



Regione Puglia Scheda per l'individuazione dell'opzione di gestione delle BVS [OPZIONE 2]

OPZIONE 2

Attuatore¹:

Luogo di provenienza

Provincia		
Comune		
Località		
Macrotipo costiero		
Dati catastali	Foglio	
	Particella	
Superficie interessata (mq)		
Volumi stimati (mc)		

Luogo di destinazione

Macrotipo costiero		
Dati catastali	Foglio	
	Particella	
Superficie interessata (mq)		

Tempi di esecuzione

Data	Inizio	
	Fine	

Descrizione dell'intervento²

1) se Concessionario indicare estremi della c.d.m. (numero e anno)

2) allegare tavola/schema di inquadramento su ortofoto; documentazione fotografica ante operam

DATA _____

FIRMA _____



Regione Puglia Scheda per l'individuazione dell'opzione di gestione delle BVS [OPZIONE 3]

OPZIONE 3 - riservata solo alle Amministrazioni comunali

Attuatore:

Luogo di provenienza

Provincia		
Comune		
Località		
Macrotipo costiero		
Dati catastali	Foglio	
	Particella	
Superficie interessata (mq)		
Volumi stimati (mc)		

Luogo di accumulo temporaneo

Dati catastali	Foglio	
	Particella	

Luogo di destinazione

Provincia		
Comune		
Località		
Macrotipo costiero		
Dati catastali	Foglio	
	Particella	
Superficie interessata (mq)		

Tempi di esecuzione

Data	Inizio	
	Fine	

Descrizione dell'intervento¹

1) allegare tavola/schema di inquadramento su ortofoto ed eventuale relazione; documentazione fotografica ante operam

2) acquisizione dei titoli autorizzativi necessari

DATA _____ FIRMA _____



Regione Puglia Scheda per l'individuazione dell'opzione di gestione delle BVS [OPZIONE 4]

OPZIONE 4

Attuatore:

--

Luogo di provenienza

Provincia		
Comune		
Località		
Macrotipo costiero		
Dati catastali	Foglio	
	Particella	
Superficie interessata (mq)		
Volumi stimati (mc)		

Luogo di accumulo temporaneo

Dati catastali	Foglio	
	Particella	

Luogo di destinazione

Provincia		
Comune		
Località		
Denominazione Impianto di compostaggio		
Indirizzo		
Estremi provvedimenti autorizzativi impianto di compostaggio		

Tempi di esecuzione

Data	Inizio	
	Fine	

Descrizione dell'intervento¹

--

1) allegare tavola/schema di inquadramento su ortofoto ed eventuale relazione; documentazione fotografica ante operam se Concessionario indicare estremi della c.d.m. (numero e anno)

DATA

FIRMA



Regione Puglia Scheda per l'individuazione dell'opzione di gestione delle BVS [OPZIONE 5]

OPZIONE 5

Attuatore:

--

Luogo di provenienza

Provincia		
Comune		
Località		
Macrotipo costiero		
Dati catastali	Foglio	
	Particella	
Superficie interessata (mq)		
Volumi stimati (mc)		

Luogo di accumulo temporaneo

Dati catastali	Foglio	
	Particella	

Luogo di destinazione

Provincia		
Comune		
Località		
Macrotipo costiero		
Dati catastali	Foglio	
	Particella	
Superficie interessata (mq)		

Tempi di esecuzione

Data	Inizio	
	Fine	

Descrizione dell'intervento¹

--

1) allegare tavola/schema di inquadramento su ortofoto ed eventuale relazione; documentazione fotografica ante operam se Concessionario indicare estremi della c.d.m. (numero e anno)

DATA _____

FIRMA _____



Regione Puglia Scheda per l'individuazione dell'opzione di gestione delle BVS [OPZIONE 6]

OPZIONE 6

Attuatore:

--

Luogo di provenienza

Provincia		
Comune		
Località		
Macrotipo costiero		
Dati catastali	Foglio	
	Particella	
Superficie interessata (mq)		
Volumi stimati (mc)		

Luogo di accumulo temporaneo

Dati catastali	Foglio	
	Particella	

Luogo di destinazione

Provincia		
Comune		
Località		
Indirizzo		
Dati catastali	Foglio	
	Particella	
Superficie interessata (mq)		
Certificato di destinazione urbanistica		
Autorizzazione del proprietario circa la disponibilità del suolo agrario		

Tempi di esecuzione

Data	Inizio	
	Fine	

Descrizione dell'intervento¹

--

1) allegare tavola/schema di inquadramento su ortofoto ed eventuale relazione; documentazione fotografica ante operam; relazione agronomica se Concessionario indicare estremi della c.d.m. (numero e anno)

DATA _____

FIRMA _____



Regione Puglia Scheda per l'individuazione dell'opzione di gestione delle BVS [OPZIONE 7]

OPZIONE 7

Attuatore:

--

Luogo di provenienza

Provincia		
Comune		
Località		
Macrotipo costiero		
Dati catastali	Foglio	
	Particella	
Superficie interessata (mq)		
Volumi stimati (mc)		

Luogo di accumulo temporaneo

Dati catastali	Foglio	
	Particella	

Luogo di destinazione

Provincia		
Comune		
Località		
Denominazione Impianto di Trattamento/Smaltimento		
Indirizzo		
Estremi provvedimenti autorizzativi		

Tempi di esecuzione

Data	Inizio	
	Fine	

Descrizione dell'intervento¹

--

¹) allegare tavola/schema di inquadramento su ortofoto ed eventuale relazione

se Concessionario indicare estremi della c.d.m. (numero e anno)

DATA

FIRMA

--



Regione Puglia Scheda per l'individuazione dell'opzione di gestione delle BVS SITO RETE NATURA 2000
[OPZIONE 1]

OPZIONE IN SITI RETE NATURA 2000

Attuatore:

Motivazione dell'intervento

Localizzazione delle BVS

Provincia		
Comune		
Località		
Macrotipo costiero		
Dati catastali	Foglio	
	Particella	
Coordinate geografiche		lat. long.
Superficie interessata (mq)		
Volumi stimati (mc)		

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000

ZSC	Cod. IT...	
ZPS	Cod. IT...	

Luogo di accumulo temporaneo

Dati catastali	Foglio	
	Particella	

Tempi di esecuzione

Data	Inizio	
	Fine	



Regione Puglia Scheda per l'individuazione dell'opzione di gestione delle BVS SITO RETE NATURA 2000
[OPZIONE 1]

Descrizione dell'intervento:

1) allegare tavola/schema di inquadramento su ortofoto ed eventuale relazione; allegare documentazione fotografica ante operam dell'area di accumulo delle BVS e dell'area in cui è previsto lo spostamento
se Concessionario indicare estremi della c.d.m. (numero e anno)

DATA _____ FIRMA _____